



**Francisci Monacelli Eugubini J. U. D. Protonotarii
Apostolici, olim Ecclesiæ Venusinæ, ac deinde Æsinatis
Vicarii Generalis, &c. Formularium Legale Practicum Fori
Ecclesiastici**

In Quo Formulæ Expeditionum usufrequentium de his, quæ pertinent ad
Officium Judicis nobile, continentur ; Opus Episcopis, Vicariis Generalibus,
Aliisque Iurisdictionem quasi Episcopalem exercentibus: necnon
Confessariis, Parochis, Cancellariis, cæterisque in dicto Foro versantibus,
apprimè utile ...

In qua præter formulas Declaratoriarum Censurarum, ponuntur aliæ
formulæ, tum Citationum, ac Monitionum pro validitate processuum
requisitarum, tum Decretorum, aliorumve actuum ad opportunitatem, &
ornatum materiæ incidentium; acceditque in calce Appendix miscellanea,
plura, ad Gubernium ...

Monacellus, Franciscus

Venetiis, 1709

Formula Decreti certitudine, & identitate Reliquie.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-62433](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-62433)

[g]C. qua
tenel. 19.
qu. 3. ubi
glof. ver.
maneant.
c. ligna de
consecr.
dist. 1.
Cœ. Trid.
fess. 31. c. 7.
Januen.
in prax. c.
mibi. 52.
nu. 6.
Pac. Jord.
elucubr.
t. 1. lib. 5.
tit. 8. n. 49.
vers. imò
Bard. in
d. cap. lin-
gual. Æ.
de Sacra
83. ff. de
contra-
hend. em-
ption.
Ricc. dec.
54. nu. 3. &
4. p. 2.
Paqual.
de Laur.
de Franc.
p. 1. n. 462.

cro, e non può esser concesso, e convertito ad uso profano senza beneplacito Apostolico (g) e quando vi fossero sepulture, si devono trasferire le ossa de morti al Cimiterio della Chiesa Matrice. Se poi vi fossero Beneficii eretti, si devono trasferire alla medesima Matrice. La forma della profanazione vien data dal Gavanto nel manuale Episcop. dopo la pratica della visita, nel fine; riportata dal Chrispino nella Visita Pastorale p. 1. §. 17. al n. 80.

E se si domandasse, perche il Vescovo possa delegare la benedizione della nuova Chiesa, & anco la reconciliazione, quando fosse polluta ad un semplice Sacerdote, e non possa poi delegare allo stesso la benedizione delle

suppelletili, e paramenti Sacri, ne quali non si adopera la Sacra Unzione, si risponde in due maniere. Prima, perche la delegazione della benedizione della Chiesa, viene concessa nel Pontificale, e Rituale Romano.

Secondo, perche questa benedizione è atto di giurisdizione, ma la benedizione de paramenti Sacri, si dà dal Vescovo in virtù dell'Ordine Episcopale, perciò non è delegabile senza indulto della S. Congregazione de Riti.

Se il Vescovo nella visita delle Reliquie, troverà alcuna d'esse dubbia, & incerta, e fatto l'esame sopra l'identità di quella, vorrà per Decreto dichiarare, che constet de identitate, si potrà servire della seguente formola.

F O R M U L A

Decreti de certitudine, & identitate Reliquie.

Cum in Visitatione per nos facta Reliquiarum Sanctorum, que in hac Ecclesia N. asservantur, & venerantur nuper repertum sit brachium (sive pars crucis, sive capitis) quod asseritur esse Corporis S. N. Martyris (seu Confessoris, seu Virginis) in Martyrologio Romano descripti, licet de identitate Scriptura non adfit, & dubium inde ortum esset, an in futurum pro tali recipi, & venerari deberet. Nos adhibito prius Theologorum, & piorum Virorum consilio, & aliis de jure considerandis rimatis, pietati consentaneum judicavimus, dictum brachium in Theca. . . . inclusum cum epigraphe brachium S. N. Martyris tanquam certam reliquiam d. Martyris in Martyrologio Romano descripti, esse recipiendam, exponendam, & venerandam, & de illius identitate constare decernimus, & declaramus omni &c. Hac die. . . .

Ità pronuciavi Ego N. Episcopus N.

Loco ✠ Sigilli.

N. Actuaris Visitationis.

h[ic] Ego Si esprimono nella formola ipse to. 1. quelle parole --- Martyrologio Ro- rit. 1. for. mano descripti : per indicare, 1. nu. 51. & che il Vescovo non può appro- 52. Thef. vare le Reliquie di quei Santi, def. p. 1. c.

che sono nuovi, e non canoniz- 6. n. 7. & 8. zati, ò approvati per Santi dalla [i] Pir- Chiesia (i) hing. in jus can. l. 3. tit. 45. n. 11.

I N-

ISTRUZIONE II.

D'alcuni effetti, & esempi, che tal volta Dio N. S. ha mostrato in confermazione delle scomuniche non temute, e disprezzate riferiti nell' Opera intitolata Stuoire del P. Menocchio altom. 2. Centuria VIII. c. 34-44. e 45.

1 Nel principio della Chiesa di Christo, era molto formidabile la scomunica; perchè quelli, che da questa censura erano percossi, erano insieme invasi dal Demonio, e fatti Energumeni. Così molti Dottori spiegano quelle parole di S. Paolo nell' Epistola prima ad Corint. cap. 5. dove parlando del castigo dovuto ad un incestuoso, dice l' Apostolo, che risolveva di dare quel tale al Demonio. *Tradere eum Satanae in interitum carnis*, accioche travagliato, & agitato dal Demonio, si mortifichi il vigore della carne, e l'anima resti humiliata, e corretta, onde ne segua l'emendazione. Per questo forsi ne' Sac. Canoni, *c. audi*, & *can. omnis Christianus* 11. *quest. 3.* si dice delli scomunicati, che sono posseduti dal Demonio, e nella vita di S. Ambrosio scritta da Paolino habbiamo, che uno scomunicato dal Santo, subito fù invaso dal Demonio, e malamente travagliato. E la podestà che Christo Signor nostro diede agli Apostoli, come habbiamo nel cap. 10. di S. Matteo sopra de i Demoni, non tanto s'intende dello scacciarli, quanto anco di costringerli ad entrare nei corpi. Quanto poi al conto, che à tempi antichi si faceva delle scomuniche, si potriano apportare moltissimi esempi: io mi contenterò d'alcuni pochi, per mostrare quanto fossero temute, e quanto fossero abborriti gli scomunicati.

2 Di Theodosio Imperatore riferisce il Baronio sotto l'anno di Christo 425. che fù una volta scomunicato da un Monaco temerario, che non haveva potuto da lui ottenere certa cosa, che haveva dimandato, e con tutto che il Vescovo di Costantinopoli gli dicesse, che non

si doveva far conto di tale scomunica, ch'era di niun valore, ad ogni modo non si acquietò il buon Principe, e non volle pransare, prima che quel Monaco, con grandissima diligenza cercato, non gli haveffe dato l'assoluzione. Potrebbe ad alcuno parere troppo scrupoloso Teodosio, ma alla pietà di lui ascrive il Baronio dopo d'aver narrato questo fatto, la felicità, e le vittorie, che nostro Signore gli concedette, contro fierissimi barbari, nemici dell'Imperio.

Il medesimo autore sotto l'anno di Christo 861. racconta, che in quel tempo fù celebrato il Concilio Lateranense da Nicolò I. nel quale fù esaminata la causa di Gio: Vescovo di Ravenna, usurpatore, come scrive Anastasio Bibliotecario, delle altrui facultà, e del patrimonio della Chiesa Romana, e che commetteva molti, e gravi eccessi, disprezzando i Legati della Sede Apostolica, deponendo dall'ufficio Sacerdoti, e Diaconi senza giudizio canonico, & altre cose simili, e vantandosi di non essere obbligato ad andare al Concilio, benchè citato a comparirvi, come in fatti non ci comparve, benchè chiamato tre volte, onde il Concilio fulminò contra di lui la scomunica. Per rimediare a questo scandalo, ad istanza de i popoli della Romagna, e particolarmente de i Ravennati, si dispòse il Papa d'andare a quella Città, la venuta del quale havendo presentita Giovanni, se n'andò subito a Pavia, nella qual Città, quando fù giunto, quei Cittadini, insieme con Luitardo Vescovo loro, havendo saputo, lui essere scomunicato dal Sommo Pontefice, andarano tanto ritenuti, e circospetti nel trattare con lui, che nè gli diedero ricetto nelle proprie case, nè permisero che fosse venduta a suoi famigliari cosa veruna, e vedendone alcuni per le piazze gridavano: costoro sono di quelli scomunicati, non è lecito a noi di praticar con essi. Raccomandandosi Giovanni all'Imperatore Lodovico secondo di questo nome, rispose: egli vada, e deposto il fasto s'humilii, & ubbidisca a così gran Pontefice, a cui noi ancora, e la Chiesa tutta s'inchina. Finalmente l'ostinato, e con-

Vedi
is
Spon-
dano
all'
anno
773. r.

e contumace Giovanni, vedendosi abbandonato da tutti, prese partito d'ubbidire, & in quelle angustie, nelle quali si trovava a tutti si raccomandava dicendo, come riferisce il sudetto Anastasio: *miseremini mei, poto, miseremini mei, & clementiam Summi Praesulis, ut mei misereatur, exposcite*, il che finalmente ottenne, perche il buon Pontefice imitando Dio, che *non vult mortem peccatoris, sed ut convertatur, & vivat*, gli concedette la desiderata assoluzione.

Il medesimo Baronio, all' anno di Christo 993. racconta, che essendo stato scomunicato Roberto Rè di Francia, concepì il popolo Francese tanto orrore di questa censura, che tutti l'abbandonarono rimanendogli due soli Valletti per somministrargli il Vitto necessario, i quali però giudicando abbominevoli gli istessi vasi, de i quali il Rè si serviva nel mangiare, e bere, li gettavano nel fuoco. Per questo il Rè, vedendosi condotto a tali strettezze, prese santo consiglio, di sciorre l'illecito maritaggio, per causa del quale in quella scomunica era incorso.

5 Le historie qui riferite, mi recano a mente quello che racconta Niceforo Callisto nel lib. 11. della sua historia Ecclesiastica al cap. 21. delli fanciulli della Città Samosatense, i quali essendo occupati in givocare alla palla, e passando a Cavallo sopra d'una Mula un certo Heretico Arriano, chiamato Lucio, & havendo la palla, colla quale givocavano, toccato a caso un piede di detta Mula, non si fecero lecito di proseguire il givoco loro con l'istessa palla, prima, che con farla passare alquanto per la fiamma, non l'havessero purgata.

6 Nel prato spirituale, libro molto autentico, e citato nel settimo Concilio generale, si racconta al cap. 40. che un Santo Abbate per nome Cosmo, morì in Antiochia, e fù sepolto in un Sepolcro, dove prima era stato sepolto certo Vescovo heretico. Un certo povero paralitico di dodici anni, raccomandandosi a questo Santo Abbate, ricevette la sanità, e perseverando giorno, e notte a fare ora-

zione a detto Sepolcro, riferì, ch'ogni notte sentiva gridare detto Abbate, e dire al Vescovo: non mi toccare heretico, ne t'appressare a me nimico di Dio, e della Santa Chiesa.

Al tempo di Papa Gregorio VII. di questo nome, viveva Henrico Secondo Imperatore, che fù molto contumace contro la Chiesa, e leggi Ecclesiastiche, onde fù più volte scomunicato, e poi anco privato dell'Imperio. Non mancarono però molti, anco Vescovi aderenti all'Imperatore di voler sostenere il partito di lui, contro del Papa, che però dopo, che nel Sinodo Romano Henrico fù scomunicato, si radunarono li Vescovi scismatici in Pavia, e con temeratio ardire ritorsero la medesima scomunica contro del Romano Pontefice. Ma non tardò la giusta vendetta di Dio a calare sopra degli empìi, conciosia che Guglielmo Vescovo di Mastrich stato più contrario di tutti al Sommo Pontefice, e che facendo il Sermone al popolo, mentre celebrava la Messa Solenne nelle feste più principali, con gran rabbia lo malediceva, chiamandolo spergiuro, adultero, e falso Apostolo, e dagli altri Vescovi scomunicato, s'infermò gravemente, e stretto da dolori intensissimi, diceva gemendo a gran voce, che per giusto giudizio di Dio perdeva la presente vita, & anco l'eterna, perche haveva aderito ad Henrico, e fecondatolo nelle sue perverse azzioni, e fatto al Pontefice huomo Santissimo, e di virtù Apostoliche molte, e gravi ingiurie, e così dicendo senza comunione spirò, e senza dare altra sodisfazione. Altri scrivono, che Guglielmo nell'istesso luogo, dove attualmente sparlava del Papa, fù assalito da mortale infermità, & avvicinandosi il suo sventurato fine, mandò a dire così ad Henrico: egli, & io, e tutti li fautori della malvagità di lui, siamo dannati in sempiterno. Gli Chierici suoi l'amonirono, ch'ei non parlasse in quella maniera, a quali rispose: e che altro posso io dire, se non ciò che con gli occhi proprii rimiro? Ecco che li Demonii cingono il mio letto, per pigliare l'anima mia, subito che l'haverò esalata. Dunque vi prego, che doppo la mia

mia morte, nè voi, nè gli altri Christiani si pigliano pensiero d'ajutarmi con le orazioni. E così disperato finì li malvaggi giorni suoi.

8 Al medesimo modo sopra alcuni altri fautori d'Henrico scese l'ira di Dio, perchè Udone Vescovo di Treveri, morì di morte subitanea, Burcardo Prefetto Mefense, cadendo da Cavallo spirò. Così anco Goffredo Duca uscì di questa vita senza confessione.

9 Nella seconda azione del Concilio Lemovicense, che fu Concilio Provinciale, celebrato in quella Città di Francia l'anno di Christo 1034 il Vescovo Caturcense narrò con opportuna cagione questo giudizio visibile della Divina vendetta. E' stato, disse egli, poco dopo del Concilio Bituricense ucciso nella no-

Veg. gati il Baro. nio sotto l'anno di Christo 1172. Brou. sub eod. anno §. 1. fra Diocesi un Cavaliere scomunicato, il quale io non volsi assolvere, à terrore degli altri, ancorche me ne fosse fatta istanza dalli suo amici, e parenti, perchè invero non lo meritava, havendo commesso una grave colpa, essendo predatore. Tuttavia alcuni Soldati il sepolirono senza mio ordine, nascostamente senza Sacerdote, appresso certa Chiesa, intitolata del glorioso nome di S. Pietro, mà il suo corpo fù trovato la mattina seguente ignudo gettato lungi assai dal Cimiterio, & il tumulo dove haveva havuto sepultura intatto, come appunto era stato lasciato: & aprendolo coloro, non vi trovarono dentro altro, che le vesti nelle quali il Cadavero era stato involto. Tornarono dunque a sepolirlo di nuovo chiudendo la Sepultura con diligenza ponendovi sopra un peso smisurato di sassi, e di terra, ma il giorno appresso lo trovarono al medesimo modo ributtato, & il Sepolero intatto come prima. Cinque volte il sepeliscono, & altrettante il veggono gettato fuori nell'istessa maniera. All'ultimo vinti da tanto stupore, ricuoprano di terra il corpo morto, lontano assai dal Cimiterio della Chiesa, & impauriti per tal esempio i Principi della militia, hanno fermata senza indugio la bramata pace con la Chiesa. Fin qui la narrazione del Vescovo Caturcense.

Appresso del Baronio ancora, sotto l'anno 1094. leggiamo, che un Principe grande di Germania, essendo scomunicato da Celestino Terzo Pontefice, fù in varie maniere dall'ira vendicatrice di Dio Flagellato: primieramente s'attaccarono incendii per tutte le Città, che possedeva, senza che si sapesse il come. Secondo per inondazione del Danubio, restò sommersa una vicina Terra, con morte di più di dieci milla huomini. Terzo solendo la terra nel mezzo dell'estate verdeggiare, la sua si seccò contro il consueto corso della natura. Quarto quando la semenza delle biade, si doveva convertire in erba, si convertì in vermini. Quinto morirono i più nobili del suo stato, e non bastando tutto questo per fare, che si ravvedesse de suoi errori, Iddio dispose, che cavalcando il giorno di S. Stefano il Cavallo inciampando, gli fracassasse una gamba con il piede, & essendogli gonfiato il luogo della percossa, sopravanne al tumore, il fuoco, che chiamano infernale, & il dolore fù tanto eccessivo, ch'egli si fece tagliare il piede, il che però non mitigò il dolore, perchè quel focoso humore si stese per la coscia, e per il rimanente del corpo. All'ultimo riconoscendo la sua colpa alla persuasione de i Vescovi, si dispose d'ubbidire alle Censure Ecclesiastiche, e fù assoluto prima di morire, il cui corpo rimase lungo tempo insepolto, finche mandò fuori orribili vermi, perchè il figliuolo, non voleva eseguire gli ordini dati dal Padre. Historia veramente orrenda, e che chiaramente mostra, quanto sia tal volta grave la mano vindicatrice di Dio sopra di quelli, che sono rubelli, e contumaci alla Chiesa.

Memorabilissima è ancora la vendita, che degli uccisori di S. Tomaso Arcivescovo Cantuariense fece la Divina giustizia. Questi infelici vedendosi schifare da tutti gli huomini, anzi tenuti come esecrabili, anche dagli animali irragionevoli: imperoche i Cani quantunque affamati, havevano in orrore il pane da essi porto, come se fosse stato intinto nel veleno, cominciarono ad invocare quel Santo, ch'essi havevano ucci-

ucciso, chiedendo misericordia del loro gravissimo sacrilegio, e finalmente se ne vennero a Roma a piedi del sommo Pontefice per ottenerne l'assoluzione, e la penitenza, la quale fù, che doveffero andare in terra Santa in remissione della loro colpa. Nell'andarvi uno d'essi per nome Guglielmo di Traci ch'era stato l'instigatore degl'altri, & il primo percussore del Sacerdote di Christo, gravemente ammalato, seguitando gli altri il viaggio, fù sforzato di fermarsi in Cosenza Città di Calabria, e se gli marcirono di maniera le membra, che si vedevano li nervi, e le ossa, e parte della carne infracidita cadeva da se, e parte esso se la levava, per l'asprezza del dolore gravissimo, invocando di continuo in suo ajuto il Santo Martire, finche così tormentato, mandò fuorilo Spirito. Gli altri tre navigarono a Gerusalemme, e furono per ordine del Pontefice rinchiusi in un luogo detto Monte Negro, come in carcere di penitenza: dove finirono li giorni loro, e come penitenti furono degni d'onestà sepoltura, cioè avanti la porta del Tempio, con questa iscrizione.

QUI GIACCIONO QUEI MISERI, LI QUALI MARTIRIZZARONO IL B. TOMASO ARCIVESCOVO CANTUARIENSE.

- 12 S. Gregorio nel libro secondo de i dialoghi al cap. 23. raccontando li miracoli del glorioso Patriarcha S. Benedetto riferisce, che havendo il Santo minacciato la scomunica se non si emendavano, a due Donne Nobili, e religiose, perche erano libere soverchiamente nel parlare, & essendo morte senza esser seguita emendazione alcuna, furono sepelitte in Chiesa, e che quando il Diacono conforme al costume ad alta voce disse, che chi non partecipava con gli altri de i beni communi della Chiesa, desse luogo, e si partisse, la Balia c'haveva allevate queste due religiose, e soleva far offerte al Signore per l'anime loro, vidde che uscivano dalla Sepoltura, e dalla Chiesa, il che havendo
- Monaccl. Formul. Pars III.*

più volte vedute, gli sovvenne la minaccia del Santo Abbate, e l'intimazione della scomunica, il che havendo a lui palesato, mosso egli a compassione, diede l'hostia da offerire alla messa per quell'anime, e fatta l'oblazione, & assoluzione non furono più vedute uscire come prima dal Sepolcro.

Un simil caso riferisce il Maffei nel libro 5. della sua Historia dell'India. Circa di quel tempo, dice egli, ò fosse per l'interperie dell'aria, ò per la mala qualità dicibi, furono grandi, e gravi infermità nell'armata, e morivano quasi senza avvedersene all'improvviso, mentr'erano occupati negl'uffici marinareschi, e mentre d'ogn'altra cosa pensavano che di morire. Frà quelli che morirono fu un soldato, il cui caso cagionò in tutti gran terrore, conciossiache essendo stato gettato il Cadavere nel Mare, si cominciò la notte à sentire certo strepito, e certi colpi dati nel fondo della sentina. Per vedere che cosa fosse questa, & onde nascessè quello strepito, calorono nello schifo alcuni marinari, e girando intorno alla Nave, ritrovarono con orrore, e spavento loro, che il cadavere del morto soldato era attaccato sotto il timone alla carena della Nave. Riferirono al Capitano del Vascello quello che havevano ritrovato, e si diede Sepoltura in terra al corpo del defonto. Il giorno seguente con istupore di tutti, si vide quel cadavere sopra la terra, del qual accidente, mentre vanno indovinando la cagione, un Religioso Predicatore disse, che poteva esser, che colui fosse morto scomunicato, ò interdetto: gli fù dunque data l'assoluzione, & il corpo sepellito si riposò in pace, senza uscire dalla fossa, come haveva fatto prima, &c.

Altri Esempi riferiti dal P. Gio: Herolt. chiamato il Discepolo ne suoi Sermoni.

Riferisce nel sermone 69. de Tempo-
re alla lettera I. che un certo Conte di Tolosa fautore degli Eretici, essendo ammonito da un Santo Abbate ad astenersi, dal favorirgli, dicendogli ch'era

T scom-

scomunicato, si rese dell'ammonizione, della scomunica: onde l'Abbate per fargli conoscere quanto fosse brutta, e deforme l'Anima ch'era legata da questa censura, si fece portare un pane bianco, e presolo in mano disse -- *ò pane, benché tu non habbi demerito: nondimeuo, accioche in te si riconosca la verità della nostra Fede, e la maledizione di quell'Anima, che non teme la scomunica, io ti scomunico:* ciò detto il pane, ch'era bianchissimo, divenne nero, come carbone, e spezzato per mezzo d'ordine dell'Abbate, apparve anche di dentro nero, e mucido: & allora egli soggiunse al Conte, & agli astanti, accioche vediate la virtù dell'assoluzione, io prendo di nuovo questo pane, e l'assolvo dalla scomunica, subito il pane ritornò bianco come prima.

15 E che Gregorio Nono sommo Pontefice, havendo scomunicato un certo ricco, il quale si faceva beffe della scomunica del Papa, le Cicogne, ch'avevano fatto il nido nella di lui Casa, si partirono trasportandolo alla Casa d'un'altro: il che osservato dai di lui congiunti, lo consigliarono a riconciliarsi colla Chiesa, perche, comé essi avvertirono, quella era effetto della scomunica: Si unilò per tanto il ricco, chiese l'assoluzione, e quella ottenuta, le Cicogne ritornarono, riportando il lor nido al luogo di prima.

16 E nel Sermone III. alla lettera N. racconta l'esempio cavato dalla Vita di S. Eligio Vescovo, d'un Sacerdote impaniato nel vizio della Insuria, il quale più volte dal Santo Vescovo ammonitò, non volendo lasciare la Concubina fù scomunicato, e non facendo egli conto della scomunica, andò per celebrare la Messa, ma giunto all'Altare, caddè ivi, e soffocato dal Demonio alla vista di tutto il popolo, spirò l'Anima.

17 E nel Prontuario degli esempi riporta, ch'un certo scomunicato contumace, entrato in una Chiesa della B. Vergine, in cui stava radunato il popolo, fù da un fulmine ucciso, rimanendo tutti gli altri illesi. E di un altro scomunicato morto, con segni di pentimento, che apparve il di lui Cadavere nero, & assoluto

che fù, divenne bianco come la neve.

Altri Esempi riferiti dal Brivio nell'Historia Ecclesiastica all'anno 1191. al §. 9.

Riferisce I. Che Ugone Vescovo Lincolniese in Inghilterra, havendo scomunicato alcuni ribelli, e contumaci, sparirono dal luogo, e non comparvero più. 2. Che un Soldato usurpatore di certi beni ammonito da Ugone alla restituzione, non havendo ubbidito, fù scomunicato, e la notte seguente invasò il soldato dal Demonio, infelicemente fù strangolato da quello. 3. Che un certo Diacono di quella Diocesi havendo accusato caluniosamente un Soldato, che haveffe machinato contro la vita del Rè, fù da Ugone scomunicato con speranza, che dovesse riconoscere, e confessare il suo peccato ma egli in vece di conoscersi reo, ricorse all'Arcivescovo per essere assoluto, & havendo ottenuto rescritto diretto al Vescovo, che l'assolvesse, Ugone di nuovo lo scomunicò: & in segno che Dio approvò questa seconda sentenza, il Diacono reo, percosso invisibilmente infelicemente se ne morì. 4. Che un certo Chierico spogliato indebitamente dalla forza d'alcuni potenti, del possesso d'un Beneficio, ricorse per ajuto ad Ugone, e da lui scomunicati gli usurpatori, benché fossero fuori della sua Diocesi, alcuni divennero pazzi, altri morirono di morte subitanea, & altri di penose infermità, sinche il Beneficio ritornò al legittimo possessore: e questi Esempi vengono anche riportati dal P. Martino del Rio nelle disquisizioni magiche al libro 3. quæst. 7. sect. 2. pag. 322.

Altri notabili esempi, & effetti delle scomuniche, vengono riferiti dal P. Ribadencira nel trattato ch'egli fa della Religione, d' sia il Principe Cristiano al cap. 31. 33. e 34. accaduti, e prodotti anche in persone Reali, le quali per haver disprezzate le Censure della Chiesa, ò sono state tolte di vita prima del tempo, o con morte violenta, ò pure sono

sono state private, del Regno, ò di prole.

20 E se bene per esser alcun morto scomunicato, ò interdetto, non segue ordinariamente effetto alcuno simile a i riferiti: hà però il Signore tal volta fatto alcuna di queste dimostrazioni, accioche intendessimo quanto grande stima far si debba delle Censure Ecclesiastiche, e quanto importi, che con l'assoluzione, la quale si dà a i morti scomunicati, comincino li fedeli viventi ad offerire Sacrificii, Orazioni, digiuni, limosine, & altre opere satisfattorie: accioche tali defonti possano esser liberati dalle pene del Purgatorio, se prima di morire con atti di contrizione ricevono il perdono delle loro colpe, restando debitori di sodisfare, e purgarsi, prima d'essere ammessi alla gloria. E per conoscere quanto gran male sia la scomunica, basta di notare ciò che osserva *San Bernardo* riferito dal *Bellarmino* nella dichiarazione del Simbolo all'articolo nono, cioè, che la Chiesa nel Venerdì Santo fa speciale Orazione, per li Paganì, Giudei, Heretici, e Schismatici, e solo non fa orazione per gli scomunicati.

21 Si tralasciano esempi, & effetti accaduti, e prodotti dalle scomuniche nelle cose inanimate, e negli animali irragionevoli: fulminate contro essi per modo di maledizione, acciò, da *San Bernardo* contro le mosche, il gran numero delle quali impediva la celebrazione de Divini Officii in Chiesa, subito morte. Da *San Benedetto* contro il Corvo, c'havea rubato l'anello dell' Abate, subito caduto infermo, e del Vescovo contro i passeri, ch'entravano, e lordavano la Chiesa del Beato Vincenzo, e perturbavano le sacre funzioni, e più non comparvero: anzi portati in detta Chiesa vivi, subito morivano, riferiti tanto dal *Herolt* nel citato Sermone 69. lettera M. nel fine, quanto dal *Graffio* nelle decisioni auree alla par. 1. lib. 4. cap. 6. num. 13. permessi, e voluti da Dio (come questo Autore osserva) accioche maggiormente i fedeli imparassero a temere, e stimare le Censure Ecclesiastiche.

ISTRUZIONE III.

Avvertimenti da darsi dal Vescovo alli Predicatori.

Inerendo agl'ordini generali trasmessi dalla Sac. Congregazione del Concilio a tutti gli ordinarii de luoghi, in esecuzione della mente del Religiosissimo Pontefice Innocenzio XI. l'anno 1680. da me riferiti alla parte 1. nell' Appendice pag. 320. deve il Vescovo, & ogn altro Prelato c'hà jus d'eleggere, & approvare i Predicatori seriamente riflettere, che nel tempo dell'Avvento, e di Quaresima in ogni luogo; ò sia Città Terra, ò Castello d'Italia, si predica la parola di Dio, ma perche questa viene adulterata, e mascherata con dicerie inutili, con erudizioni rettoriche, e declamazioni vane, le loro voci sono Violini che snervano la disciplina Ecclesiastica, e non Trombe che intimino guerra alle passioni: i loro periodi sono ghirlande, e nastri che imbellettano i vizii, e non catene di spavento profetico, e da ciò avviene, che ne pur uno degli ascoltanti fugge all'Eremo per salvarsi, ò si toglie da fianchi chi l'incanta, ò restituisce la robba tolta, ò si disdice delle calunnie tessute, ò da al fuoco il libro dishonesto, ò muta contrada per mutar: e dalla rarità de fedeli migliorati, si convince il rarissimo numero de veri Predicatori, ancorche siano in tutta l'Europa innumerabili, non agguagliando il lor gran numero, ciò che operorono Vincenzo Ferrerio nella Francia, Lodovico Granata nella Spagna, e nell'Italia Bernardino da Siena, e Girolamo da Narni. Gli abusi che durano, le male usanze che crescono, i peccati, che si moltiplicano, e non si piangono, le violenze che si ostentano, i Tribunali che si corrompono, i miseri, & i deboli che si opprimono, gli affronti che si minacciano, l'imtemperanza che si propaga, e le dishonestà che inondano, e l'Ateismo che horamai burta la maschera, pur troppo mostrano, quanto siano rari i veri Evangelisti di Cristo in tanti Predicatori ascoltati senza

frutto da Christiani, e per tanto corre a carico de Prelati, d'ammonire, e ricordare i Predicatori eletti.

1 Che l'ufficio del predicare, è santissimo, esercitato da Profeti, dagl' Apostoli, e dallo stesso Figlio di Dio, & è grande il merito, e premio di quelli, che riducono l'anime sù la strada della salute, dicendo San Giacomo, che chi converte il peccatore, ricuopre i proprii peccati, ancorche siano di gran numero.

Evangelizare pauperibus misit me, & sanare contritos corde Luc. 4.

Dei enim sumus adiutores, 1. Cor. 3.

Qui converti fecerit peccatorem ab errore viae suae, salvabit animam ejus a morte, & operiet multitudinem peccatorum. Jac. 5.

2 Che in questo ministero non si deve avere altro fine, nè mira, che la sola gloria di Dio, e la salute dell'anime.

Maledictus, qui facit opus Dei fraudulenter, Jer. 48.

Vani sunt omnes homines, in quibus non subest scientia Dei, Sap. 13.

Stulte egerunt Pastores, & Dominum non quaesierunt, propterea non intellexerunt, & omnis Grex eorum dispersus est. Jer. 10.

In omnibus exhibeamus nosmetipsos sicut Dei ministros in charitate non ficta, 2. Cor. 6.

Non quaero quod mihi utile est, sed quod multis, ut salvi fiant, 1. Cor. 10.

Non quaero, quae vestra sunt, sed vos, 2. Cor. 12.

3 Che per compungere i traviati, non basta nè industria, nè dottrina, se à chi parla, e s'affatiga, non aggiunge vigore, e non da credito, la mortificazione degli appetiti, e l'avversione a i commodi, ch'è il cingolo della penitenza.

Sint lumbi vestri praecincti, & lucernae ardentes in manibus vestris. Luc. 12.

Mortificationem Jesu semper in corpore nostro circumferentes, ut & vita Jesu manifestetur in Corporibus nostris, 2. Corinth. 2.

4 Che non raccontino ne' Pulpiti favole, ò altre facezie, e motti da muovere à riso, ò miracoli non approvati, ò hi-

storie apocrife, e non predichino di notte.

Prophetae prophetabant mendacium, & Sacerdotes applaudebant, & populus meus dilexit talia: quid igitur fiet in novissimo ejus?

Ineptas autem, & aniles fabulas devota, 1. Tim. 4.

Erat autem diebus docens in templo, non solum verò morabatur in Monte Oliveti, Luc. 21.

Diluculo venit in templum, & Sedens docebat eos, Jo. 8.

Mè oportet operari opera ejus, qui misit me donec dies est, Jo. 9.

Che non ardiscono interpretare cosa alcuna della Sagra Scrittura, che non sia uniforme al consentimento de Santi Padri, e alla dottrina della Chiesa, nè di profetizzare avvenimenti d'alcuna sorte (ancorche ciò fosse per incutere timore) se non quelli che spiegano i Santi Padri.

Falsa Prophetae vaticinantur in nomine meo: non misi eos, & divinationes mendaces prophetant vobis. Jer. 14.

Non mittebam Prophetas, & ipsi curabant: non loquebar ad eos, & ipsi prophetabant.

Divinationem mendacem locuti estis, & dicitis, ait Dominus, cum ego non sim locutus, Ezechiel. 23.

Noli altum sapere; sed time, Rom. 11.

Che non insegnino dottrine larghe, 6 relattive de costumi, nè diano risoluzione de casi di coscienza; nè pubblicamente, nè privatamente, se non sono ben sicuri dell'opinione, e dottrina che tengono, poiche l'errore di uno, che predica, fa gran pregiudizio, per lo credito, che le persone massime popolari gli hanno ordinariamente.

Erant perseverantes in doctrina Apostolorum, Act. 2. v. 42.

Ut potens sit exhortari in doctrina sana, Tit. 1. In isto cognovi, quoniam Vir Dei es tu, & verbum Domini in ore tuo verum est, 3. Reg. 17.

Adiuro te, ut non loquaris mihi, nisi quod verum est, 3. Reg. 22.

Et ille scit, quod vera dicit: ut vos credatis, Jo. 19.

Che

7 Che s'astengano di riferire in Pulpito, dogmi, ragioni, o argomenti d' Eretici, benché falsi, e per confutarli, massime alla presenza di persone idiote.

Didicerunt opera eorum, & factum est illis in scandalum. Psal. 5.

Ne ponas animæ ejus scandalum: Eccles. 32.

Quis quis scandalizaverit unum de his pusillis credentibus in me: bonum est ei magis si circumdaretur mola asinaria in collo ejus, & in Mare mitteretur, Mar. 9.

Non ergo amplius invicem judicemus, ne ponatis offendiculum fratri, vel scandalum, Rom. 14.

8 Che spieghino la parola di Dio, e l' Evangelo di Giesù Cristo, con purità, verità, e sincerità, e senza imbellettatura, e non presumino di se stessi, accommodandosi all' intendimento, e capacità di tutti, riprendendo i vizii con carità senza offendere, e ferire alcuno in particolare.

Propheta, qui habet sermonem meum, loquatur sermonem meum verè: nunquid non verba mea sunt quasi ignis, & quasi malleus conterens petram? Jer. 23.

Non gloriatur sapiens in sapientia sua, sed in hoc gloriatur, qui gloriatur, scire, & nosse me, Jer. 9.

Ostende, quoniam non derelinquis presumentes de te, & presumentes de se, & de sua virtute gloriantes humilias. Judith. 6.

Qui misericordiam habet, docet, & erudit quasi Pastor Gregem suum. Eccles. 18.

Non innitar prudentiæ meæ, sed in Domino ex toto corde in eo fiduciam habeam, Prov. 3.

Non ambulantes in astutia, neque adulterantes verbum Dei, sed in manifestatione veritatis, 2. Cor. 4.

Galeam salutis assume, & gladium spiritus, quod est verbum Dei, Ephes. 6.

Fiducialiter agentes in Domino, testimonium perhibente verbo gratiæ suæ dante signa, & prodigia fieri per manus eorum, Act. 14.

Quod hominibus altum est abominatio est ante Deum, Luc. 16. Quem misit Deus, verba Dei loquitur, Jo. 3.

Monacel. Formul. Pars III.

Judæi signa petunt, & Græci sapientiam quærunt, nos autem prædicamus Christum Crucifixum, 1. Cor. 1.

Ita loquimur, non quasi hominibus placentes, sed Deo, qui probat corda. 1. Thes. 2.

Euntes in mundum universum prædicato Evangelium, Marc. 16.

9 Che spieghino, e facciano conoscere, chi sia Dio.

Audi Israel, Dominus Deus noster unus est, Deuter. 6.

Ipse est Deus vivens, & æternus, & potestas ejus usque in æternum, ipse liberator, atque Salvator, faciens signa, & mirabilia in Cælo, & in terra. Dan. 6.

Deus omnium Creator, terribilis, fortis, justus, & misericors, qui solus est bonus Rex, solus præstans, solus justus, & omnipotens, & æternus, 2. Machab. 1. v. 24.

Ipse est, qui vivificat omnia, & solus habet immortalitatem, & lucem inhabitat inaccessibilem, 2. Tim. 6.

Qui Solem suum oriri facit super bonos, & Malos, Matt. 5.

Qui bonorum nostrorum non eget, Psalmus 15.

Qui dat escam omni carni, Psalm. 135.

Qui scit cogitationes hominum, scrutans renes, & corda, Psalm. 94. Psalm. 7. 1. Reg. 16.

Qui potest animam, & corpus perdere in gehennam. Matt. 10.

Qui immutat cor Principum, Jo. 12.

10 Che facciano conoscere la bruttezza, e gli effetti del peccato, e che si può commettere col solo pensiero.

Quasi à facie colubri fuge peccatum, Eccles. 21.

Altissimus odio habet peccatores, & misertus est pœnitentibus. Eccles. 12.

Qui facit peccatum, ex Diabolo est, 1. Jo. 3.

Longè est Dominus ab impiis, & orationes justorum exaudiet, Prov. 15.

Qui seminat iniquitatem, metet mala, Prov. 22.

Miseros populos facit peccatum, Prov. 14.

Qui elongant se à te, peribunt, Psalm. 72.

11 *Quia dereliquerunt Dominum: idcirco*

T 3

circò

circò venerunt super eos universa mala, 2. Paralip. 7.

Ne dixeris peccavi, & quid mihi accidit triffe? Altissimus enim est patiens redditor, Eccles. 5.

Ne impiè agas multum, ne moriaris in tempore non tuo, Eccles. 7.

Mortuus est Saul propter iniquitates suas, eo quod prævaricatus sit mandatum Domini, & non custodierit illud, propter quod interfecit eum, & transtulit Regnum ejus, 1. Paralip. 10.

Stipendia peccati mors, Rom. 6.

Christus pro peccatis nostris mortuus est. 1. Cor. 15.

In hoc manifesti sunt Filii Dei, & Filii Diaboli: omnis, qui non est justus, non est ex Deo, 1. Jo. 3.

De corde exeunt cogitationes male, procedunt adulteria, fornicationes, homicidia, furta, nequitie, Marc. 7.

Che insegnino il modo di ben confessarsi, & eccitino gli uditori alla vera penitenza, con i motivi hor del timore delle pene eterne, hor del premio del Paradiso, al cui regno l'huomo è stato creato, ma sempre propongano loro Iddio, infinitamente buono, e fommo amabile per se stesso.

Qui abscondit scelera sua non dirigitur, qui autem Confessus fuerit, & reliquerit ea, misericordiam consequetur, Prov. 28.

Et extendens Jesus manum tetigit eum dicens, volomundare, sed vade, & ostende te Sacerdoti, Matt. 8.

Revertere ad me, quoniam redemi te, Isa. 44.

In charitate perpetua dilexi te, & ideo attraxi te, miserans tui, Isa. 31.

Ego ero merces tua magna nimis. Genes. 15.

O Israel, quam magna est Domus Dei, & ingens locus possessionis ejus, Baruc. 3.

Oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, quæ præparavit Deus iis, qui diligunt illud, 1. Corinth. 2.

Vos, qui secuti estis me, centuplum accipietis, & vitam æternam possidebitis. Matt. 19.

Venite benedicti Patris mei possidete pa-

ratum vobis Regnum à constitutione Mundi, Matt. 25.

Vermis eorum non morietur, & ignis eorum non extinguetur, Isa. 66. Marc. cap. 9.

Tunc dicet, & his, qui à sinistris erunt, discedite à me maledicti in ignem æternum, qui paratus est Diabolo, & Angelis ejus. Matt. 25.

Confitemini Domino, quoniam bonus, Psalm. 117.

Non est bonus, nisi unus Deus. Matt. 19. Marc. 10.

Pater noster es tu, nos verò lutum, Isa. 64.

Ipse benignus est super ingratos, & malos. Luc. 6.

Che insegnino, e facciano conoscere, & apprendere, che Iddio è presente à tutte le nostre azzioni, e che il tutto governa con somma provvidenza, già che per acquistare le virtù, e per fugire il vizio, mezzo efficacissime è il ricordarsi della presenza di Dio.

Est qui humiliat, & exaltat circumspicitor Deus, Eccles. 7.

Via vestra coram ipso sunt semper, non sunt absconsa ab oculis ipsius, Eccles. 17.

Respicit Dominus vias hominis, & omnes gressus ejus considerat, Prov. 5.

In omni loco oculi Domini contemplantur bonos, & malos, Prov. 15.

Ego sum iudex, & testis dicit Dominus, Jerem. 29. v. 24.

Deus magnus consilio, & incomprehensibilis cogitatu, cujus oculi aperti sunt super omnes vias filiorum Adam. Jerem. 32. v. 19.

Domine cum sis justus, justè omnia disponis, Sap. 12.

Deus omnia in mensura, numero, & pondere disponit, Sap. 11.

Ipse est Alpha, & Omega, Apoc. 1.

Pater meus operatur, & ego operor, Jacob. 5.

Qui vocat aquas maris, & effundit eas super faciem terræ, Dominus nomen ejus, Amos 9.

Qui mutat tempora, & ætates, transfert Regna, atque constituit, dat sapientiam sapientibus, scientiam intelligentibus disciplinam, Dan. 2. v. 21.

Servari mandata tua, quia omnes viae meae in conspectu tuo, Psal. 9.

13 Che inculchino l'osservanza de Divini comandamenti, la sodisfazione de legati Pii, delle Decime, delle mercedi degli Operarii, la restituzione della robba, e fama altrui.

Pone thesaurum tuum in præceptis Altissimi, & proderit magis, quam aurum, Eccles. 29.

Etili serva mandata mea, & vires, & legem meam quasi pupillam oculi tui, scribe illam in tabulis cordis tui, Prov. 7.

Ipse est Deus fortis, & fidelis, custodiens pactum, & misericordiam diligentibus se & his, qui custodiunt præcepta ejus, Deut. 7.

Qui habet mandata mea, & servat ea ille est, qui diligit me, Io. 14. Et hoc est omnis homo, Eccles. 12.

Si præcepta mea servaveritis, manebitis in dilectione mea, Io. 15.

Pax multa diligentibus legem tuam, Psal. 118.

Tollite jugum meum super vos, & invenietis requiem animabus vestris, Matt. 11.

Quicumque fecerit voluntatem Patris mei, qui in Cælis est, ipse meus frater, Soror, & Mater est, & Matt. 12.

Reddite, quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo, Matt. 22.

Si quid vovisti Deo, ne moreris reddere: displicet enim ei infidelis, & stulta promissio, sed quodcumque voveris reddo, Eccles. 5.

Decimas, & primitias, non tardabis reddere, Exod. 22. v. 29.

Voca operarios, & redde illis mercedem, Matih. 20.

Dignus est operarius mercede sua, Luc. 10.

Non negabis mercedem indigentis, & pauperis fratris tui, sive advena: sed eadem die redde ei pretium laboris sui ante solis occasum, quia pauper est, ne clamet contra te ad Dominum, & reputetur tibi in peccatum, Deuter. 24. v. 14.

Si non habuerit, quod pro furto reddat, ipse venundabitur, Exod. 22.

Non licet nobis, aut edere ex furto aliquid, aut contingere, Tob. 2.

Non facies furtum, Matt. 19.

Dii non detrahes, & Principi populi tui non maledices, Exod. 22. v. 28.

Time Dominum, & cum detractoribus non communicaveris, Prov. 24.

Custodite vos à murmuratione, quæ nihil prodest, Sap. 1.

Ch' esortino sovente il popolo alla frequenza de Sacramenti, spiegando le utilità, e gli effetti che producono in quell' anime, che colla debita disposizione spesso gli ricevono, e massime l'Eucaristia.

Angelorum esca nutritivisti populum tuum, Sap. 16.

Ego sum panis vitæ: Ego sum panis vivus: si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in æternum: & qui manducat me, ipse vivet propter me, Io. 6.

Caro mea verè est cibus, qui manducat meam carnem in me manet, & ego in illo, ibi.

Accedite ad eum, & illuminamini, Psal. 33.

Omnes, qui habebant infirmitates accedebant, & curabantur, Act. 28. 9.

Erant autem perseverantes in communicatione fractionis panis, Act. 2. v. 42.

Che dichiarino in bona occasione i Misterii della Santa Messa, & insegnino il modo, con cui deve starfi in Chiesa ad udira per sodisfare al precetto.

Quotiescumque manducabitis panem hunc, & calicem bibetis, mortem Domini annuntiabitis donec veniat, 1. Cor. 11.

Vobis datum est nosse Mysterium Regni Dei, Luc. 8. Marc. 4.

Domum tuam decet Sanctitudo, Psal. 92.

Tu Domine elegisti Domum istam ad invocandum nomen tuum in ea, ut esset Domus orationis, & obsecrationis populo tuo, 1. Machab. 7. v. 37.

Nolite fieri Domum Patris mei Domum negotiationis, Io. 2.

Che ammoniscono seriamente i Padri, e le Madri di famiglia, i Tutori, e Curatori dell' obbligo che hanno di far bene instruire i loro figliuoli, & i Pupilli che sono alla lor Cura commessi, negli erudimenti della dottrina Christiana, e del grave peccato che commettono trascurando d' adempirlo: dipenden-

T 4. do

doda ciò in gran parte, la buona, ò rea vita, d'essi figlj, e pupilli.

Filii tibi sunt? erudi illos a pueritia illorum, Eccl. 7.

Tene disciplinam, nec dimittas eam: custodi illam, quia ipsa est vita tua, Proverb.

4. *Qui diligit disciplinam, diligit scientiam Prov. 12.*

Qui parcit virgæ, odit filium suum, qui autem diligit illum, instanter erudit, Proverb. 13.

Adolescens juxta viam suam, etiam cum senuerit, non recedet ab ea, Proverb. 22.

Noli subtrahere à puero disciplinam: si enim percusseris eum virga, non morietur: tu virga percuties eum, & animam ejus ab inferno liberabis, Prov. 23.

Vos Patres ad iracundiam nolite provocare filios vestros: sed educate illos in disciplina, & correptione Domini, Ephef. 6.

Si quis autem suorum, & maxime domesticorum curam non habet, fidem negavit, & est infideli deterior 1. Tim. 5.

37 e ricordino al popolo di frequentare in detti giorni le Chiese, & i Divini Officii, e promovino la divozione di Maria Vergine Santissima, dell' Angelo Custode, e de Santi.

Memento, ut diem Sabbati sanctifices, Exod. 20.

Loquere filiis Israel, & dices ad eos, videte ut Sabbatum meum custodiatis, qui fecerit in eo opus, peribit, Exod. 31.

Qui custodierint Sabbata mea, dabo eis in Domo mea nomen sempiternum, quod non peribit, Isa. 56.

Si non audieritis me ut sanctificeris diem Sabbati nè portetis onus, & nè inferatis per portas Jerusalem in die Sabbati, succendam ignem in portis ejus, & devorabit portas Jerusalem, & non extinguetur Jer. 17.

Domus mea deserta est, & vos festinatis unusquisque in domum suam; propter hoc, prohibita est terra, nè daret germen suum, Agg. 1.

Odi, & Projecti festivitates vestras; & non capiam odorem cætuum vestrorum, Amos 5.

Convertam festivitates vestras in luctum, & omnia cantica vestra in plandum, Amos 8.

Deinde dicit discipulo, ecce Mater tua: & ex illa hora accepit eam discipulus in sua. Jo. 19.

Ego dico vobis facite vobis amicos, ut cum defeceritis, recipiant vos in æterna Tabernacula, Luc. 16.

Che ricordino al popolo la carità verso l'Anime de defonti, e d'applicare per esse Sacrificii, & altre opere pie satisfattorie, & Orazioni.

Sancta, & Salubris est cogitatio, profundis exorare, ut à peccatis solvantur, 2. Mach. 12.

Che rappresentino, quanto si debbano temere le Censure Ecclesiastiche, & i loro effetti, e specialmente le scomuniche, portando gli esempi referiti in quest' Appendice.

Cum peccaverit frater tuus corripe eum, si autem te non audierit, dic Ecclesie, si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, & Publicanus, Matt. 18.

Ego sum Vitis vera; si quis in me non manserit, mittetur foras, sicut palme, & arefcet, & colligent eum, & in ignem mittent, & ardet, Jo. 15.

Qui contemnit corripientem, superveniet ei repentinus interitus, Proverb. cap. 29.

Confundantur vehementer, quia non intellexerunt opprobrium sempiternum, quod nunquam delebitur, Jer. 20.

Judicavi tradere hujusmodi hominem Satane in interitum carnis, 1. Cor. 5.

Repellentes fidem, & bonam conscientiam naufragaverunt, quos tradidi Satana, 1. Tim. 1.

Nolite eum recipere in Domum, nec ave ei dixeritis, 2. Jo. v. 10.

Che ricordino sovente i novissimi dell' huomo, la carità verso il prossimo, l'obbligo di perdonare l'ingiurie, & il bene che proviene all'anima dalle tribulazioni, e travaglii di questa vita, quando, si tollerino con pazienza, e rassegnazione al Divino volere.

In omnibus operibus tuis memorare novissima tua, & in æternum non peccabis, Eccles. 7.

Hoc est præceptum meum, hæc man-

mando vobis, ut diligatis invicem, Io. 15.

In hoc cognoscent omnes, quod discipuli mei estis, si dilectionem habueritis ad invicem, Io. 13.

Ego dico vobis diligite inimicos vestros, & benefacite his, qui oderunt vos: si enim diligitis eos, qui vos diligunt, quam mercedem habebitis? Matt. 5.

Si frater tuus septies in die peccaverit in te: & septies in die conversus fuerit ad te dicens, poenitet me, dimitte illi, Luc. 17.

Qui miseretur pauperis beatus erit, Prov. 14.

Qui obturat aurem suam ad clamorem pauperis, & ipse clamabit, & non exaudietur, Prov. 21.

Qui non est tentatus, quid scit? Eccles. 34.

Abraham tentatus est, & per multas tribulationes probatus, Dei amicus effectus est; sic Isaac, sic Jacob, sic Moyses, & omnes, qui placuerunt Deo, per multas tribulationes transferunt fideles, Iudith. 8.

Vasa figuli probat fornax, & homines iustos, tentatio tribulationis, Eccles. 27.

Per multas tribulationes oportet nos intrare in Regnum Caelorum, Act. 14.

Quod in presenti est momentaneum, & leve tribulationis nostrae: eternum gloriae pondus operatur in nobis, 2. Cor. 4.

Sustinentes Dominum, ipsi haereditabunt terram, Psal. 36.

Ego non obliviscar tui, ecce in manibus meis descripsi te, Isa. 43. v. 24.

Non delectaris in perditionibus nostris, quia post tempestatem tranquillum facis, & post lacrymationem, & fletum exaltationem infundis, Iob. 3.

I. Che gridino, & esclamino contro l'abominevol vizio della bestemmia.

II. Contro gl' incantefimi, maleficii, & superstizioni.

III. Contro gli spergiuri, e falsi testimonii, massime in giudicio.

IV. Contro i contratti simulati, e mascherati d' usure.

V. Contro le ingiustizie, & oppressioni de poveri.

VI. Contro gli adulterii, stupri, incesti, Concubinati, & altri vizii di carne, ma conforme, e parole, che non offendano e orecchie degli uditori.

VII. Contro il vizio della crapula, & ubriachezza, e giuoco delle carte.

VIII. Contro i profanatori delle Chiese.

IX. Contro i Medici, che non osservano la Bolla del Beato Pio V. super Gregem dominicum.

X. Contro le usanze, che inducono, e nutriscono il peccato.

Lingua, quae locuta fuerit blasphemiam contra dispercat, & domus ejus vastetur, Daniel. 3. v. 96.

Nolite contristare Spiritum Sanctum Dei, in quo signati estis: omnis ira, & indignatio, & blasphemiam tollatur, Ephes. 4.

Deponite, & vos iram, indignationem, malitiam, blasphemiam, turpem Sermonem de ore vestro, Colos. 3.

Educ blasphemum extra Castra, & lapidet eum populus universus, Levit. 24.

Et condemnati erunt omnes, qui blasphemaverint te, Tob. 13.

Anima, quae declinaverit ad Magos, & Ariolos, ponam faciem meam contra eam, & interficiam illam de medio populi sui, Levit. 20.

Non declinetis ad magos, nec ab Ariolis aliquid sciscitemini, ut polluamini per eos, ego Dominus Deus vester, Levit. 19.

Ero testis velox maleficis, & Adulteris, & perjuris; Ego Dominus, & non mutor, Mlaach. 3. Apocalip. 21.

Vir multum jurans implebitur iniquitate, & non discedet à Domo illius plaga, Eccl. 23.

Testis falsus non erit impunitus, & qui loquitur mendacia peribit, prov. 19. Deponentes mendacium, loquimini veritatem, Ephes. 4.

Abominatio est Domino labia mendacia: os enim, quod mentitur occidit animam, Sap. 1.

Avarus nihil est scelestius, Eccles. 10.

Quis habitabit in Tabernaculo tuo; qui pecuniam suam non dedit ad usuram, Psal. 14.

Vir, qui ad usuram non commodaverit, & amplius non acceperit, hic justus est, vita vivet, ait Dominus Deus, Ezechiel. 18.

Si genuerit filium ad usuram dantem, non vivet, cum haec detestanda fuerit, ibi & cap. 22.

Vsque-

Usquequo peccatores gloriabuntur, & loquentur omnes, qui operantur iniquitatem? redet illis Deus iniquitatem ipsorum, & in malitia eorum disperdet eos, Psal. 93.

Propter iniquitatis suas humiliati sunt, Psal. 106.

Non semines mala in sulcis iniquitatis, & non metes ea in sepulchrum, Eccles. 7.

¶ Væ, qui edificat Domum suam in iniquitate, Jer. 22.

Qui custodierunt iustitiam iuste iustificabuntur, Sap. 6.

Diligite iustitiam, qui iudicatis terram Sap. 1.

Hæc dicit Dominus: eruite vi oppressum de manu calumniantis, nè forte egrediat, ut ignis indignatio mea, propter malitiam studiorum vestrorum, Jer. 21.

¶ Nolite errare: quia fornicarii, adulteri, molles, masculorum concubitores, fures, avari, ebriosi, maledici, & rapaces, Regnum Dei non possidebunt, 1. Cor. 6. Apoc. 21.

Fornicatio, & vinum, & ebrietas, aufertur Cor., Osee 4.

¶ Non graventur corda vestra crapula, vel ebrietate, Luc. 21.

Non est enim Regnum Dei esca, & potus, sed iustitia, & pax, & gaudium in Spiritu Sancto, Rom. 14.

In multis esis erit infirmitas, & propter crapulam multi obierunt, qui autem continens est adiciet vitam, Eccles. 37.

Mundam servavi animam meam; quia nunquam cum ludentibus miscui me, Tob. 3.

Elegi Domum istam mihi in Donum Sacrificii, & sanctificavi illam, ut sit nomen meum ibi in sempiternum 2. Paralip. 7.

¶ Væ, qui opulenti estis, & ingreditis Domum Dei pompaticè, Amos 6.

Phines Zelando Zelum Dei, accepit testamentum Sacerdotii æterni, 1. Machab. 2.

Et cum fecisset quasi flagellum de funiculis omnes eiecit de templo, & his, qui vendebant Columbas dixit: auferte ista hinc, & nolite facere Domum Patris mei Domum negotiationis, Io. 2.

Si quis Templum Dei violaverit, disperdet illum Deus, 1. Cor. 3.

¶ Pars autem omnibus: quoniam tua sunt Domine, qui amas animas, Sap. 11.

Et tradet Dominus Israel propter pecca-

ta Jeroboam, qui peccavit, & peccare fecit Israel, 3. Reg. 15.

Che diano buon' esempio, praticando con fatti, ciò che insegnano colle parole, e mostrino d'esser più avidi del guadagno dell'anime, che del temporale: poi che se faceessero l'opposto, ò avvilissero, e con fatti, e con detti la Dignità del Ministero Apostolico, si devono sospendere dal predicare, come vien ordinato nella lettera circolare della S. Congregazione del Concilio, di sopra accennata.

Tu ambulasti in via Jeroboam, & peccare fecisti populum meum, ut me irritares in peccatis eorum. 3. Reg. 16.

Et violabant me propter pugillum ordei & fragmen panis, Ezechiel. 13.

Qui Spiritum Christi non habet, hic non est eius Rom. 8.

Le altre osservazioni, e ricordi, che cadono sopra questo punto del predicare la parola di Dio, devono vedersi nella prima parte dell'opera nel luogo da principio accennato, e nella seconda al tit. 13. form. 8. che se dal buon Vescovo si metteranno in pratica, non dovrà egli temere il tremendo rimprovero, che già fece fare Dio per mezzo del Demonio a i Prelati congregati nel Sinodo tenuto in Parigi l'anno 1248. in cui non sapendo il Chierico destinato a predicare al Congresso Synodale; scegliere il tema del suo discorso, lo Spirito infernale che gli comparve dissegli: Quid angustiavis istis Clericis predicare? dicas eis istud, & non aliud; Principes infernalium Principes Ecclesie salutant. Læti omnes nos gratias eisdem referimus, quia cum ipsis eorum nobis afferuntur subditi, & per eorum negligentiam, ad nos devolvitur totus pariter serè Mundus. Invitus quidem tibi dico, quod dico, sed Altissimi iussione coactus &c. col più che siegue.

L'istoria è del Cantipratense l. 1. apud cap. 20. §. 8. referita dal P. Giorgio Stengelio nell'opera intitolata. Mundus Theoricus al lib. 3. cap. 28. §. 4. la quale è assai notevole, e degna di ponderazione per quelli che cercano il Vescovato.

ISTRUZIONE IV.

Per i Vicarii Foranei.

1 Per la disciplina del Clero, e de popoli, per la direzione dell'opere, e de luoghi pii, e per conservare, e mantenere il vigore delle leggi Ecclesiastiche, è di grand'importanza, e rilievo l'Officio de Vicarii Foranei, che però siccome questi sono ne' proprii distretti fatti partecipi della giurisdizione del Vescovo, per supplire à ciò, che non puole il Vicario Generale, così devono eleggersi persone, che ne' medesimi luoghi, avanzino nella scienza, e dottrina, nella bontà della vita, e nell'esemplarità, & integrità de costumi, tutti gl'altri Ecclesiastici, non deve però regolarmente l'elezione cadere in persona de Parochi, perche se questi fossero trascurati, e negligenti nell'officio della cura dell'anime, dal quale dipende principalmente il profitto spirituale de sudditi, ò pure viziosi, e scorretti, non havrebbe il Vescovo le notizie veridiche della loro condotta per riformarla, nè essi il monitore per correggersi de loro difetti. Anzi ben spesso si esporrebbero al pericolo di dar sospetto a i parocchiani d'essersi serviti nelle relazioni date al Superiore delle notizie havute nel Tribunale della Confessione, e così rendersi al popolo odiosi, e perciò pare in qualche modo incompatibile l'officio di Paroco, e di Vicario Foraneo, siccome tale vien quello reputato nel Vicario Generale, se pure la penuria d'altri soggetti idonei, ò altro giusto riguardo non persuada, e necessiti il Vescovo a servirsi di loro.

2 I Vicarii dunque Foranei nel luogo della propria Vicaria, devono in primo luogo con carità, e rettitudine amministrare la giustizia nel giudicio delle cause civili, le quali non eccedono la somma prescritta dal Vescovo nella loro deputazione. Nelle cause poi criminali spettanti al foro Ecclesiastico (e massime quelle, che ammettono prevenzione col Tribunale secolare,) è officio loro di prendere con diligenza le denuncie, & informazioni, ed i formare il processo, non per

giudicare, ma per trasmetterlo al Vicario Generale, al quale non devono mancare di dar prima avviso del successo, per ricevere da lui occorrendo la direzione opportuna.

3 Secondo possono, e concorrendo la giusta causa, devono concedere la licenza in scritto, di poter lavorare, e fare opere servili, ne i giorni festivi di precetto.

4 Terzo ad essi spetta, di dar licenza a secolari per cause ragionevoli, di poter parlare alle Grate de parlatorii, alle Monache de Monasterii esistenti nella loro Vicaria colle riserve, e cautele solite, cioè, di parlare coll'assistenza d'una almeno delle Ascoltrici, di non parlare con altre Monache non espresse nella licenza in scritto, che non vadano a parlare in ore incongrue, ò nel tempo de divini officii, ne in giorni di comunione ò di digiuno, senza urgente necessità, che parlino una, e più volte secondo la qualità dell'affare, per breve tempo, e che la persona che chiede la licenza non sia sospetta di corrispondenza non buona, ò pure di mala fama, ò pure Regolare, dovendosi alle prime negare, e quest'ultima rimettere all'Ordinario.

5 Non devono però, ne possono dar licenza per l'ingresso nella clausura di detti Monasterii di Monache, essendo tal potestà riservata al Vescovo, il quale non può delegarla, se non che al Vicario Generale, come s'è detto nel *t. 1. tit. 1. for. 3. n. 10. pag. 14.*

6 Nè meno possono, nè devono dar lettere testimoniali; ò siano commendatizie a i Chierici, ò altri Sacerdoti, che si assentano dalla Diocesi, perche ciò appartiene al Vescovo, ò suo Vicario Generale, a quali i raccomandati sono soggetti, e non al Vicario Foraneo.

7 Nè interporre Decreti per la validità de Contratti de minori, ò di Donne, quando non ne habbiano una special commissione dal Vescovo (il quale non deve concederla se non per i luoghi, ne quali i Vicarii Foranei siano Dottori di legge esercitati, o pure di capacità, e d'esperienza per bene interporli:) Imperoche essendo uno di quegli atti ch'appartengono al Giudice Ordinario del luogo non può esercitarsi da Vicarii Foranei, che

che sono Giudici delegati ad una certa specie di cause, fuori delle quali, non possono ingerirsi, nè la giurisdizione, ch'è ciò fare non hanno, può prorogarsi dalle parti, come osservano il Pico sopra lo Statuto di Roma alla *glos. 21. al nu. 2.* ove ferma con altre autorità, ch'il solo Giudice Ordinario, deve, e può interporre tal sorte di Decreti, e non già il Giudice Delegato, & il Sabellio *in summ. divers. tract. nel §. Judex al num. 14. vers. sicut*, Pignatel. *conf. 148. num. 14. tom. 9.* con altri allegati nel *tom. 1. tit. 1. form. 4. num. 5. pag. 15.* onde per non dare occasione alle parti d'allegare la nullità de Contratti, devono onninamente astenersi da ciò, quando il Vescovo nel Sinodo, o nelle lettere patenti della loro deputatione, non gliene dia la facoltà espressa.

E venendogli concessa, devono esser cauti, e circospetti nell'interposizione, con riconoscer prima la verità della causa espressa nel contratto, e la necessità, & utilità di quello, essendo questa cognizione un' antecedente necessario, che deve precedere il Decreto, non bastando ch'il Notaro asserisca nell' instrumento, che la causa dell'alienazione, o dell' obbligazione sia giusta, ma deve constare per atto separato, come diffusamente prova il Montano *de offic. tutor. & Curat. al cap. 33. dal nu. 1. al nu. 28.* di modo che non facendolo, e scoprendosi il contratto lesivo, e dannoso al Minore, o alla Donna, sono essi, e il loro Heredi tenuti in Sussidio alla refezione de danni, & interessi, come fermano il Pico, & il Sabellio ne i luoghi di sopra citati, il primo al *nu. 44.* & il secondo al *nu. 64.*

Non devono ingerirsi per ragione dell' ufficio, (e quando non siano invitati) a fare le funzioni solenni Ecclesiastiche nelle Chiese Parochiali, o Collegiate, cioè nel voler cantar le messe, o portare nelle processioni il Santissimo Sacramento dell'Eucharistia, o le Reliquie; spettando di farle alli Rettori, e Canonici delle medesime Chiese: nè pretendere in quelle come Vicarii Foranei la precedenza sopra gl'altri Sacerdoti, quando non vi sia à loro favore la consuetudine, come s'è detto al *tit. 2. form. 7. n. 14.* precedono però nelle Congregazio-

ni, che fanno per ordine del Vescovo.

Corre a lor carico la vigilanza, acciò che non s'introducano nel popolo, o introdotti si tolgano gli abusi, gli scandali, e le prave consuetudini. Che non si facciano contratti illeciti, & usurarii. Che si denunciano i bestemmiatori, i sospetti di Fede, a causa del dispreggio, o abuso delle cose Sacre, & altri delitti spettanti al Sant' Ufficio.

D'osservare la vita, e gli andamenti degl'Ecclesiastici, procurando, che questi regolino il modo del lor vivere, secondo la vocazione del proprio stato, che portino assiduamente habito Clericale, e tonsura decente: che s'astengano da giuochi illeciti da Sagri Canonici prohibiti: dal portar armi, da negozii, e traffichi, e dagli esercizi servili, & indecenti al loro grado, e molto più dalle scandalose azzioni, che vivano fra di loro, e con laici con vicendevole amore, e carità, lontani dalle risse: e quando queste inforgano, di disfiarle, e comporle.

Di stare attenti, che li medesimi Ecclesiastici nell'amministrazione, e maneggio delle cose Sacre, e nel culto Divino, osservino religiosità, rispetto, e la riverenza dovuta. Che nelle Chiese Collegiate, recettizie, che sono nelle loro Vicarie, si recitino le hore canoniche, & altri Divini Officii al tempo debito, e coll'esatta osservanza delle rubriche: E che tanto in quelle, quanto in ogn'altra Chiesa, massime Parochiale, si celebrino le messe colla dovuta distribuzione, per soddisfare alla divozione, e commodità del popolo. Che i Cherici ne i giorni festivi di precetto servano alle Chiese, alle quali si troveranno ascritti, e frequentino i Sacramenti (non possono però, se non ubidisco, mutarli) e che tanto questi quanto i Maestri di scuola, insegnino le Domeniche a fanciulli la dottrina Christiana, tenendo di ciò fedele rincontro.

D'invigilare, che li Parochi instruiscano con diligenza i fanciulli, e fanciulle delle loro Parochie ne i rudimenti della Fede, e che ne i giorni festivi di precetto inter missarum solemniam, facciano il catechismo, e le esortazioni agl'adulti, che col debito modo, e rito prescritto ammini-

nistri-

nistrino i Santi Sacramenti, e che non lascino morire gl' infermi senza prima riceverli. Che publichino al popolo gli Editti, & altri ordini secondo, che viene ordinato dal Sinodo, ò dal Vescovo; sopra le quali cose, quando scorgano mancanza, ò difetto, ò pure s'avvedano, che i Parochi s'assentano dalla residenza senza licenza, devono avvisare il Vescovo, ò il Vicario Generale, e succedendo la morte d'alcuno d'essi, è incumbenza del Vicario Foraneo di far subito l'Inventario di tutte le suppelletili Sacre, libri, e scritture spettanti alla Chiesa, e di confrontarlo con gl'antichi, e trovando esser mancante, di procurare la ricupera di ciò, che manca, e di mettere in sicuro le inventariate appresso persona fidata.

14 D'haver cura, e premura del buon governo delle Confraternite, Ospedali, & altri luoghi pii, e che dagl' Amministratori siano osservati gli Statuti, & eseguiti i Decreti Sinodali, e delle visite, ed à quest' effetto, devono ogn' anno rivedere i conti dell' amministrazione, e riconoscere insieme se l' entrate, & elemosine siano impiegate fedelmente secondo la mente de Testatori, e Benefattori; partecipando i difetti, ò eccessi ch'averanno trovato, & ogn'altra cosa, ch'accade al Vescovo, ò al Vicario Generale per ottenere da loro la direzione, e provisione oportuna al riparo de pregiudizii di detti luoghi pii.

15 Di tener l'occhio aperto sopra i beni delle Chiese, e de luoghi pii, accioche non siano alienati, e distratti senza le richieste solennità; e molto più, perche non siano usurpati, nè si taglino Alberi fruttiferi, nè si facciano affitti, ò locazioni oltre tre anni senza beneplacito Apostolico, & in ogni caso di trasgressione, darne ragguaglio al Vicario Generale. Che il denaro contante, & attivo de medesimi luoghi pii da rinvestirsi, non si lasci morto in mano degli Amministratori, ma quando non vi sia il rinvestimento pronto, si depositi appresso persona idonea, e sicura, con farne fare Instrumento publico, e mandarne copia autentica nella Cancellaria Vescovale.

16 Di sopra intendere, che gli Ospedali

tanto de Pellegrini, quanto degl' infermi, che si trovano eretti nelle loro Vicarie siano ben tenuti, e serviti, e che in quelli de Pellegrini vi sia distinzione di luogo per gl'nomini, e per le Donne, e non vi si ammettano persone di mala vita, ò vagabonde: e negl'altri per gl'infermi, che i Parochi siano opportunamente avvisati, accioche possino amministrar loro i Sacramenti.

D'aver pensiero, che i legati pii siano ¹⁷ adempiti, e che i Notari, i quali avranno rogato i Testamenti, ò altri Instrumenti a favore di causa pia, ne trasmettano nel tempo prefisso dalle costituzioni Sinodali, la nota in Cancellaria Vescovale, e che se ne registri la memoria nell'Inventario, o ne libri del luogo pio; a prò del quale sarà stata fatta la disposizione, e che non ardiscono gli Officiali, e Ministri de luoghi pii, di rinunciare, e repudiare legati, o eredità, senza espresa licenza dell' Ordinario.

D'invigilare, che siano puntualmente ¹⁸ sodisfatti gli obblighi, e pesi di messe, e che siano ritenute nella Sacrestia di ciascheduna Chiesa le Tabelle, nelle quali siano descritti, e notati i detti obblighi, e ch'ivi si ritengano i libri, ne quali si noti distintamente la celebrazione delle messe. Che non si accettino pesi perpetui di messe senza licenza in scritto dell' ordinario. Che le messe tanto perpetue, quanto manuali si celebrino ne i giorni, Chiese, & altari destinati da Testatori, e Benefattori: e trovando, intorno a un tale adempimento difetto, trascuraggine, e mancanza, di darne subito avviso al Vescovo, o Vicario Generale.

D'avvertire, che non s' espongono ¹⁹ nelle Chiese, Oratorii, o altri luoghi pubblici alla venerazione de fedeli, Reliquie, o Sagre Imagini de Santi non più esposte, nè il Sacramento dell' Eucharistia senza licenza, & approvazione dell' Ordinario. Che senza la detta licenza non si promulghino Indulgenze, non si rappresentino ne i Teatri Istorie Sacre, nè si permettano le questue dell' elemosine. Che i Questori dell' Elemosine, i quali havranno ottenuta, & esibiranno la licenza sudetta, non publichino Indulgenze, o convertano in altr'uso l' elemosi-

mosine fuori del destinato . Che in occasione di feste, non s'espungano nelle Chiese Imagini profane, procaci, & indecenti, e che le Sacre non restino ne luoghi sordidi, immondi, e non convenevoli scolpite, e dipinte, o altrove trasportate, che non si facciano processioni notturne, e non si vendano senza licenza libri, o altri fogli impressi . Di non dare à Preti Secolari, e Regolari forastieri licenza di celebrare la messa, se prima non havranno presentate le loro lettere testimoniali del Sacerdotio proprii Ordinarii, e Superiori, e quelle siano tali, che non habbiano minima ombra di sospetto d'esser false .

- 20 Di procurare, che si faccia da chi è tenuto la professione della Fede, e che i Medici osservino la Bolla del S. Pio V. in cui vien loro proibito di poter visitare dopo il terzo giorno gl'infermi, se questi non si faranno confessati .
- 21 Di stare attenti sopra i portamenti, e dottrina de Predicatori, & al frutto delle loro prediche : e quando scoprissero in essi qualche considerabile eccezione, o notabile mancamento, devono darne speditamente ragguaglio al Vescovo, e se fosse assente, al Vicario Generale : e lo stesso fare in caso, ch'alcun altro Ecclesiastico, anche Regolare esente dalle qualche scandalo, o occasione d'esso .
- 22 Devono havere a cuore l'osservanza delle feste, e della Quadragesima, e di far eseguire contro i trasgressori le pene prescritte nel Synodo, o Editti del Vescovo : con esser circospetti nel dispensare, nell'una, e nell'altra, e dispensando lo facciano sempre con giusta causa gratis, e senza alcun lucro . Delle pene poi, che si faranno fatte contro i trasgressori, e violatori, benche possino i Vicarii Foranei partecipare della terza parte coll'esecutore, secondo il Decreto della Sac. Congregazione de Vescovi, e Regolari riportato dal Nicolio ne Floscoli alla parola *Vicarius* al num. 83. è però cosa lodevole di non parteciparne, e di applicarle a luoghi, & opere pie, dedotta la parte per l'Esecutore, secondo gli ordini della Curia Vescovale .
- 23 E di prevedere, che nelle processioni, & altre funzioni pubbliche sagre, & Ec-

clesiastiche, per le differenze, che spesso insorgono di precedenza, non nascano scandali, con riferire al Vescovo, o Vicario Generale preventivamente le pretese, e ragioni delle parti, accioche si possano comporre, e decidere : e quando le differenze nascono nell'atto, o nel tempo imminente alla funzione, e non v'è tempo a poter ragguagliare il Superiore : devono procurare, che si facciano hinc, indè dalle medesime parti le proteste preservative delle ragioni coram testibus, e con provisione estragiudiziale assegnare (senza pregiudizio del jus delle parti) il luogo, in cui doveranno esse incidere, o sedere ; o pure ordinare, ch'una delle parti, s'astenga d'intervenire alla funzione, sotto qualche moderata pena .

E se la discrepanza della precedenza nasce trà le Confraternite de laici, sappiano per ben regolarli . Che quando non v'è consuetudine contraria, o il possesso pacifico di precedere ; secondo la disposizione della Bolla di Gregorio XIII. *la 84.* la precedenza è dovuta à quella Confraternita, che nel luogo è stata la prima à vestire il sacco : e pertanto le Confraternite del Rosario, del Sacramento, ed altre, che non lo vestono, o sono state posteriori a vestirlo, non hanno jus à pretendere la precedenza, ancorche per origine siano anteriori, come insegnano il Gavanto *nel Manuale Episcop.* nella parola *Confraternitas* al num. 49. e nell'addizione al numer. 1. e 2. il Pasqualigo sopra le controversie del Franco nella *part. 1. al num. 93. 94. e 227.* il Donato *de regul. nel tom. 3. tract. 8. alla quest. 34.* & il Frances *de Eccles. Cathedr.* al c. 25. num. 398.

Secondo, che trà le Confraternite, che sempre hanno vestito il sacco, quando non vi sia consuetudine, e privilegio in contrario, quella, ch'è più antica per erezione deve precedere : e quando dell'erezione non costi, deve precedere la più degna, v. gr. la Confraternità de Dottori, e Nobili, o pure quella, che si trova eretta nella Chiesa Matrice, e più insigne del luogo, come vuole il Frances di sopra citato al num. 380. 382. 385. e 391.

- 26 Terzo, che le Confraternite del Sacramento, le quali vestono il sacco, precedono a tutte l'altre nelle processioni tanto pubbliche, quanto private, nelle quali vien portato il Santissimo Sacramento ancorche per erezione siano posteriori, secondo i Decreti della Sacra Congregazione de Riti da me citati al *tom. 1. pag. 156. num. 3.* Deve però avvertirsi, che questi moderni Decreti da me allegati, i quali concedono simpliciter a queste Confraternite un tal privilegio, ricevono la determinazione, e specificazione dagl'antichi, *l. sed, & posteriores ff. de legib. ne quali si dichiara, che alla Confraternità del Sacramento si dia la detta precedenza, purchè intervenga all'altare processioni, & in quelle ceda il luogo più degno alle antiquiori, e possono vedersi appresso il Barboza nella somma delle decisioni Apostoliche alla colletanea 207. num. 34. e 42. & appresso il Panimolla nella dec. 1. al num. 18.* Sicche quando la Confraternità del Sacramento ricusasse d'intervenire all'altre processioni, e di cedere in quelle il luogo più degno alle Confraternite anziane, non potrebbe, ne dovrebbe godere della qui menzionata precedenza, come si hà dal Decreto riferito dal Rainaldo *al c. 1. suppl. 5. n. 447.*
- 27 Quarto, che il jus della precedenza, non hà luogo, ne deve attendersi nel regresso dalle processioni, come dichiarò la medesima Sac. Congregazione in *Verzellen. li 18. Giugno 1695.*
- 28 Quinto, che quando per l'ambiguità delle ragioni, o per altra giusta causa, e riguardo, la controversia della precedenza non si può concordare, ne decidere, per evitare gli scandali, si deve ordinare alle Confraternite competitrici, che simul non intervengono alle processioni, ma alternativamente, giusta il Decreto della Sac. Congr. de Vescovi, e Regolari, riferito dal Nicolio ne floscoli alla parola *Confraternitas al di n. 23.*
- 29 Sesto, Se la controversia nascesse trà le dette Confraternite, & il Parocho, sopra le funzioni solenni delle benedizioni distribuzione delle Palme, delle candelie in giorno della Purificazione detta la Candelara, e delle ceneri il primo gior-

no di Quaresima: il Vicario Foraneo, deve proibire alli Cappellani, o altri Sacerdori, che pretendessero di farle nelle Chiese, & Oratorii di dette Confraternite, che non s'ingeriscano in quelle, quando non vi fosse la Consuetudine prescritta, perche queste funzioni riguardando la direzione spirituale del popolo, e la Cura dell'Anime, sono proprie delle Chiese Parochiali.

E quando si dicesse, che le dette funzioni, *non sunt de juribus mere Parochialibus*, come dichiarò la S. Congregazione de Riti ne Decreti generali publicati dell'anno 1703. nella risposta al 5. si risponda, che da ciò non si può, ne deve inferire, che si possino esercitare nelle Chiese, & Oratorii delle Confraternite: Poiche anche la benedizione delle Donne post partum, del Fonte Battesimale, la celebrazione della Messa nella feria quinta in Cæna Domini, e dell'altre solenni infra annum, *non sunt de juribus mere Parochialibus*, e nondimeno la stessa S. Congregazione, con detti Decreti dichiarò, che debbano farsi, e cantarsi dal Parocho, come si hà dalle risposte al 6. 8. e 10. Dubbio.

Per non esser dunque le sopra accennate funzioni *de juribus mere Parochialibus* opera che si possano esercitare anche nelle Chiese de Regolari, è nelle Collegiate Secolari, che sono Collegii perpetui reali di persone Ecclesiastiche, e membri della Gerarchia della Chiesa, i quali le esercitano nelle proprie Chiese *jure proprio, & officii*: ma non già nelle Chiese delle Confraternite laicali essendo Collegii personali, e Congregazioni de laici, permesse, perche esercitino nelle Chiese gli atti della Religione, e della pietà, e non le funzioni Ecclesiastiche solenni, non hanno, ne possano avere) come incapaci delle cose spirituali / jus di esercitarle per se stessi, ne di commetterle alli loro Cappellani, i quali essendo semplici Sacerdoti manuali, e mercenarii, non hanno ex officio la potestà d'esercitarle ivi, senza un'espresa delegazione del Vescovo, per non distorre, e divertire in quei giorni il popolo dall'accesso, e frequenza della Parochia, per non pervertire, turbare, confondere, & avvilitare
la

la solennità di dette funzioni, e perciò S. Carlo ne suoi Concilii Provinciali, & i Vescovi in più Sinodi Diecesani, e le Sacre Congregazioni del Concilio, e de Vescovi, e Regolari hanno proibito, e rispettivamente dichiarato, & i Canonisti, & altri Dottori insegnato, che le dette funzioni, non si devono permettere nelle Chiese delle Confraternite de laici, come hò dimostrato nella *par. 2. tit. 13. form. 1. nu. 58. 59. 60. e 61.* e lo avverte il Gavanto nel manuale Episcop. nella parola *Confraternitates al num. 28.* imperocchè come annesse, & accessorie alla messa, & alla benedizione solenne, hanno una certa misura di giurisdizione, e però spettano più all' Officio, che all' onore del Parocho.

32 Et riconoscere se ne luoghi sottoposti alle loro Vicarie, siano stati eseguiti gli ordini, e Decreti delle Visite (de quali devono avere appresso di se la copia), con ragguagliare, quando non siano eseguiti, il Vicario Generale delle cause, che ritardano l'efecuzione, ed esporre il più ch' accade per facilitarla.

33 E finalmente richiesti dal Vescovo, ò dal Vicario Generale d'informazione, devono riferire la verità de fatti con ingenuità, e senza passione, ò alterazione: non dissimulare, scusare, nè coprire i delitti, e non ingrandirli, ò esagerarli per fini, e rispetti humani: suggerire al Superiore tutto ciò, che può conferire alla tranquillità, e pace de sudditi, all' estirpazione del vizio, & al servizio di Dio, con cristiana libertà, e zelo. Poichè se operassero diversamente, graverebbono la propria coscienza di colpa grave, si renderebbono odiosi al popolo, e sospetti, e diffidenti al Superiore, e foggiaerebbero al di lui castigo, quando fossero trovati, e scoperti Ministri appassionati, corrotti, & infedeli.

ISTRUZIONE V.

Per l'adempimento degl' obblighi, e pesi di messe.

Uno degl' obblighi più gravi dell' officio Pastorale del Vescovo, e degl' altri Prelati, e Superiori Ecclesiastici, e d' as-

sicurare l'intera, & esatta soddisfazione de legati pii, e massime de suffraggi dovuti all' Anime de' Fedeli defonti in vigore de loro Testamenti, o d' altri Contratti, e disposizioni: onde conviene che i Prelati nell' adempimento di quest' obbligo impieghino tutta la loro vigilanza, & attenzione, sicome vien loro ingiunta tanto da sagri canoni, quanto dal Concilio di Trento.

Nella prima Visita dunque che devono fare per se stessi nelle Chiese, Oratorii Confraternite, Monasteri, ed altri luoghi pii, devono riconoscere questa sorte di pesi, e la loro origine, cioè, se siano stati ingiunti per Testamento, Codicillo, Donazione, ò pure nella fondazione, o unione de' Beneficii, e Cappellanie, e con far esibire, ò indicare per riconoscerle, le scritture autentiche, per accertarsi del numero delle messe, e della durata del peso.

Quando di qualche legato particolare non si trovasse Testamento, nè altre Scritture, che indichi l'origine del peso: se si troverà notato in Tabella, o pure ne i libri della Chiesa, e si faranno celebrate le messe per dieci anni continui; ordineranno, che si continui la celebrazione, non ostante, che i Ministri del luogo pio pretendessero di non far celebrare: fin tanto che non giustifichino non esser obbligati all' adempimento, e giuridicamente ne siano sgravati, perchè la descrizione del peso fatta in Tabella, o ne i libri della Chiesa, fa presumere l' accettazio-

ne, e che per quello sia stata assegnata, e ricevuta la congrua dote, e l' adempimento per il corso del decennio, dà al defonto il jus d' esser mantenuto nel possesso de' suffragii (a)

Che se poi in Tabella, o ne libri si trovasse notato il peso di celebrare tante messe, senza espressione della persona, per cui debbano applicarsi i Sacrificii; nè da altre congetture, o giuridiche presunzioni si possa venire in cognizione di chi habbia ingiunto il peso, all' ora si dovrà ordinare, che si continui la celebrazione delle messe coll' applicazione del Sacrificio libera; perchè in questo secondo caso si presume, che la celebra-

(a) Ricc. par. 3. tit. 13. form. 1. nu. 58. 59. 60. e 61. Jord. eluc. to. 1. lib. 4. tit. 1. n. 430. & 554

(b) Gav.
thef. sacr.
tit. par. 3.
tit. 12. n. 5.

lebrazione sia stata ingionta per accrescimento del culto Divino, e decoro di quella Chiesa, e per comodità del popolo. (b)

5 Se troveranno che gli obblighi, e pesi di messe siano stati accettati senza la licenza dell'Ordinario contra la forma de Decreti di Urbano VIII. de celebrat. missar. rinnovati da Innocentio XII. l'anno 1997. come apparisce dalla Bolla riportata nella prima parte del Formulario alla pag. 346. doveranno assolvere dalle censure incorse gli Officiali, e Ministri de luoghi pii, c' hanno mancato di chiederla, e d'otternerla, e quando il peso accettato senza licenza non fosse stato adempito, ordinare che sia sodisfatto, come se da principio l'havessero ottenuta, giache la loro negligenza non deve pregiudicare al defonto, e c' ha lasciato per esso il capitale. (c)

(c) Ego
ipse p. 1.
tit. 6. ad
for. 9. n. 4.

Ed accioche i Rettori, e Ministri delle Chiese, e de luoghi pii non incorrano per l'avvenire nelle censure per il difetto di detta licenza, ordineranno, che nelle Sagrestie, si ritenga affisso il Decreto, in cui vien proibita l'accettazione di questi pesi di messe sotto pena dell'interdetto, senza licenza espressa degl'Ordinari.

6 Quando gli obbligati alleggeranno la riduzione de' pesi di messe, si deve fare esebire, e riconoscerne, se sia stata fatta con legitima facoltà, & ottenuta senza surezione, poiche se la riduzione non fosse legitima; ò pure fosse stata estorta con espressione di fatto alterato, ò taciuta al Superiore, che l'hà concessa, qualche circostanza c'havrebbe potuto ritraerlo dalla riduzione, in tal caso, si deve ordinare, ch'il peso delle messe venga posto in Tabella nella maniera, che si troverà essere

Monacel. Formul. Pars III.

stato ingionto dal Testatore, fin tanto che la riduzione sia canonicamente ottenuta.

E se gli obbligati si scusassero di non haver adempita la sodisfazione col pretesto della diminuzione de' frutti del capitale assegnato, ed anche giustificassero la loro asserzione, si deve rigettare la scusa, & ingiongere, che ricorran per la riduzione alla Sag. Congregazione del Concilio, alla quale è riservata questa podestà, e fin tanto che da essa non si farà ottenuta, si devono le messe celebrare nel numero, e quantità, ch'averanno ordinato i Testatori, e Benefattori. Avvertendo che se gli obbligati allegassero la riduzione fatta dall'Ordinario pro tempore nell'atto dell'accettazione del peso, (col motivo, e fondamento, ch'il capitale assegnato, non fosse da principio capace, e corrispondente all'obbligo ingionto dal Testatore, dovendosi ciò da lui riconoscerne, prima di concedere la licenza d'accettarlo) questa riduzione si deve ammettere, & approvare, come legitima. (d)

(d) Ego
ipse p. 1.
tit. 6. ad
for. 5. n. 7.

Siccome valida farebbe, se si trovasse fatta dal Vicario Generale in virtù della commissione data al Vescovo dalla Sac. Congregazione del Concilio, perche quando la riduzione si rimette al Vescovo, s'intende (regolarmente parlando) restituita a lui la facoltà, che aveva prima de' Decreti d'Urbano VIII. e perciò è considerato in quella, come Ordinario, e non come delegato, di modo che può farla per mezzo del suo Vicario.

Se poi gli obbligati allegassero, che i capitali, e fondi assegnati per i pesi di messe, fossero senza loro colpa periti, e perduti, ò pure resi inefigibili, e con

V pro-

prove concludenti giustificassero la loro asserzione; si devono assolvere, e disobligare dal tempo della perdita, ò inesigibilità de capitali con Decreto formale, e ciò deve farsi a prò delle Chiese, e luoghi pii, anco nel caso, che si provasse; ch' il fondo, ò sia capitale lasciato, & assegnato per il peso, fosse perito, ò reso inesigibile, per colpa, e negligenza degl' Officiali.

9 Perche se bene i Rettori, e Ministri, per colpa anche lata de quali il fondo è perito, ò reso inesigibile, sono obligati alla reintegrazione del proprio, (e) nondimeno perche molte volte non habent in bonis, ò pure la colpa non è liquida, ma dubbia, e non possono per le torbide eccezioni, che allegano condannarsi: la Chiesa, ò altro luogo pio, non son tenuti a rilevare il fatto, e sentir la pena del delitto ancorche liquido, de' loro Officiali, & Amministratori, se non in quanto si provi, che il capitale, ò fondo, che più non existit, sia stato convertito in utilità della Chiesa, ò luogo pio, e che per esso sint effecti locupletiores, (f) E per tanto finche la reintegrazione del capitale perduto, ò reso inesigibile, non sia seguita, cessa l'obligo di sodisfare. Purche non sia in colpa tutto il Collegio, ò Communità del luogo pio, ò Monastero, Donat. *prax. tom. 3. tract. 7. quest. 60.*

(e) Panim. dec. 333. num. 2. & seqq.

(f) Reg. Jur. 76. c. si Episcopus 16. q. 6. Donat. prax. rer. regul. t. 1. p. 2. tr. 2. q. 12. & q. 18. Nic. lucu. 67. civil. lib. 3. tit. 25. num. 7. Ricc. in prax. p. 4. resol. 105.

10 Se poi i fondi, e capitali lasciati, & assegnati per i pesi di messe consistessero in Censi, ò luoghi di Monti Camerali non vacabili, ò pure in capitale di danari contanti da investirsi in stabili, & i primi fossero stati estinti, i secondi estratti, & i terzi non investiti, per quel tempo, che gl' uni, e gl' altri faranno stati in deposito otiosi, & infruttiferi, non si devono astrin-

gere gl' obligati alla celebrazione delle messe: (g) ma solamente a giustificare il tempo preciso dell' estinzione, estrazione, deposito, & investimento rispettivamente: e perciò si deve provvedere, che tanto dell' estinzione de' censi, estrazioni de' monti, e dell' investimento de' capitali, si tenga memoria ne libri dell' amministrazione coll' indicazione del tempo preciso.

Nelle Cappellanie perpetue, ò Beneficii semplici, c' hanno l' obligo della messa quotidiana se troveranno, che i Cappellani, ò Beneficiati, habbiano vacato un giorno della settimana: si deve riconoscere la fondazione, la quale è quella che regola su questo punto il giudizio, ed arbitrio del Visitatore, e se si troverà ch' il fondatore, & Institutore habbia havuto riguardo, e contemplato la persona, e persone de' Cappellani, e de' Beneficiati pro tempore, & ad essi l' obligazione di celebrare ogni giorno sarà diretta, in tal caso la vacanza sudetta d' un giorno la settimana si potrà tollerare, e permettere, purché lascino di celebrare per qualche honesta causa, ò per accreoscimento di devozione, secondo la disposizione del *capit. significatum de prebend.* e non celebriano per altri, giusta il Decreto fatto in tal' emergente dalla chiara memoria del Cardinal Petrucci nella Visita della Casa de' PP. Ministri degl' Infermi della Maddalena di Roma, approvato dalla Sacra Congregazione della Visita Apostolica sotto li 18. Giugno 1697. nel quale si dice.

Religiosi à Superioribus pro tempore destinati pro celebratione missarum sex quotidianarum pro legato, & suffragio R. P. D. olim Vincentii Justiniani juxta redu-
dio-

(g) Ego ipse par. 1. tit. 6. for. 9. n. 1. & 2. & p. 1. tit. 13. ad for. 2. n. 16.

tionem obtentam de anno 1646. à celebratione quotidiana vacare non possint, nisi semel tantum in hebdomada. An in diebus quibus vacant, pro alijs celebrare, & aliam elemosynam, seu stipem, accipere nequaquam possint, sed si vacare, ut supra, nolunt à celebratione, pro eodem Testatore, vel pro se ipsis, & eorum devotione dumtaxat, poterunt semel in hebdomada celebrare, sub pena reiterandæ celebrationis, & restitutionis respectivè, super quibus eorundem Religiosorum, & Superiorum conscientiam strictè oneramus.

12 Se poi l'obligazione di celebrare ogni giorno, sarà diretta al luogo, ò all'Erede, ò pure il fondatore avrà principalmente avuto la mira al sacrificio per l'Anima sua, e non alle persone de celebranti, ò pure vi sarà la condizione che il Cappellano, ò Beneficiato celebri, ò faccia celebrare quotidianamente, & in questi casi la vacanza già detta, non sarà lecita, nè si doverà permettere (b)

13 [h] Rub. de Offic. Episc. al. leg. 24. nu. 30. & 31. Pac. Jord. elucub. II. 4. tit. 1. n. 532. & seq. Biff. hieru. lit. c. n. 109. & lit. S. nu. 190. §. 9. Piring. in jus can. l. 3. tit. 5. n. 67. n. notandū secundū Ego ipse t. 1. in Appendice pag. 355. n. 2. & seq. Donat. prax. rer. regul. t. 3. tit. 7. q. 101. n. 1. & seq. & clarius Bard. de jur. Eccl. lib. 3. c. 5. n. 34.

Havute che si saranno dalle scritture originali, ò da altre prove legali le notizie accertate del numero delle messe, e della qualità de i pesi, si deve ordinare che in ogni Chiesa, c'havrà l'obbligo di soddisfare, si formi, e ritenga la Tabella colla distinzione, specificazione, e metodo che si accenna nell'esemplare che qui appresso si dà, avvertendò, che se i Testatori, ò Benefattori, non haveffero espressa la qualità delle messe, cioè, se debbano celebrarsi le correnti, ò di requiem, ò pure le votive, si deve dichiarare, che si celebrino le correnti, e concordanti col officio Divino in conformità del Ordinario della Diocesi, perche quando il Testatore, ò Benefattore, non dispone in contrario, si presume che siasi voluto a quello

conformare, e perciò non deve il celebrante scostarsi, e recedere dal rito della Chiesa, e dalle rubriche del messale: anzi deve sempre a quelle uniformarsi (i) non ostante qualsivoglia contraria consuetudine. (l) E quando haveffero disposto, che il Cappellano, ò Beneficiato nominato, debba celebrare per se ipsum, non si deve permettere, che celebrino per alium (m) e molto meno che celebrino in altre Chiese, ò Altari, che nelli destinati, e voluti da medesimi Testatori. (n)

Quando nascesse difficoltà intorno alla prova della celebrazione, la quale non si potesse giustificare coll'esibizione de libri, nè i quali non si trovasse notata: si deve sempre ammettere per prova legitima, e sufficiente l'attestazione giurata del celebrante: (o) che però se bene il Vescovo può, anzi deve ordinare che le messe celebrate per adempimento degl'obblighi, si debbano da celebranti notare lo stesso giorno, c'haveranno celebrato, nel libro ritenuto in Sagrestia, e mutare con pena pecuniaria quelli, che trascureranno, e mancheranno di farlo: non deve però far Decreto, nè ordine, che se non si noteranno nel libro, non si ammetta altra prova. (p)

Ed in fine accioche le Tabelle ordinate, e riconosciute, non siano col tempo mutate, alterate, ò smarrite, se ne devono fare due copie autentiche per ciascheduna Chiesa, sottoscritte dal Vescovo, ò altro Deputato, ò Visitatore, e dal Rettore, ò Amministratore, da ritenersi una nella Sagrestia, e l'altra da conservarsi nella Cancellaria Vescovale, per poi farne il confronto in tempo di Visita, con avvertimento, che nelle Tabelle delle Cattedrali, & altre Chiese

V 2 Col.

[i] Gav. p. 3. tit. 12. n. 32. Ego ipse p. 2. tit. 13. ad for. 2. n. 28 Biff. hierurg. lit. M. n. 216. §. 2. [l] Fagn. in c. cum creatura n. 29. de ce leb. miss. (m) Pac. Jord. elucubrat. t. 1. lib. 4. tit. 1. n. 543. & 505.

14 [n] Gav. loc. cit. n. 2. Ego ipse d. p. 2. tit. 13. ad for. 2. n. 58 Navarr. commentar. de orat. & hor. can. c. 5. n. 3. & 12. Pac. Jord. to. 1. l. 4. t. 1. n. 526. (o) Carren. ref. 41 per tot. Pignatell. conf. 219. to. 4. n. 1.

15 (p) Ego ipse p. 2. tit. 13. ad form. 2. n. 46.

(q) Ego ipse p. 1. in App. dic. pag. 376. n. 12. & p. 2. tit. 1. ad for. 2. n. 20. pag. 219.

16
[r] Sac. Con. C6. cillii in Camer. nen. 28. Julii 1704. In Civita- tis Castell. ana 4. Mar. 1690. An Hi- drunti n. 1. Mar. 1692. ad 2.

(f) Gav. in rubr. miss. p. 3. tit. 11. n. 4. & 12. Pas- serin. de stat. hom. t. 2. q. 187. art. 4. nu. 1216. Clem. 1. de celeb. miss.

17
[t] Donat. pra. rer. regul. t. 3. tract. 7. q. 102. n. 4. & per tot.

Collegiate, anche Regolari, trà gl'obblighi perpetui quotidiani, si deve notare in primo luogo la Messa Conventuale, la quale deve applicarsi per i Benefattori, non ostante che l'entrata di dette Chiese, e Collegii siano tenuti (q) e non ostante la consuetudine contraria: (r)

Si è detto -- anche Regolari perche queste ancora come Chiese Conventuali, sono espressamente comprese nel *c. cum creatura de celeb. miss.* come osservano la glosa ivi -- *Prælati, & Clerici Conventualium Ecclesiarum* & il Grassio *dec. aur. par. 1. lib. 2. cap. 39. nu. 9. Tambur. de jure abb. tom. 1. disp. 7. quest. 2. n. 4.* & inoltre perche saltem ex vi Regule sono tenute a celebrare la messa conventuale (f) e quella applicare per li Benefattori, massime quando sono mendicanti. (t)

E con riflessione, che se la Chiesa, in cui si devono celebrare le messe, hà l'Indulto dell'Altare privilegiato colla solita clausula, con cui suole il Pontefice concedere il Breve, cioè: *dummodo in Ecclesia tot missæ quotidie celebrentur*: per giudicare se la detta clausula si verifichi, e se l'Indulto suffraghi, & habbia il suo vigore, deve regularsi colla dichiarazione data dalla Sacra Congregazione del Concilio sopr'i seguenti Dubii rimessi dal Papa.

Primo, an absentibus Religiosis ex causa prædicationis tempore Quadragesimæ, & Adventus vel quando occasione festivitatum, vel funerum, aut similibus, à superioribus ad celebrandum alibi transmittuntur, Indulgentiæ concessæ cum certo numero missarum, qui ob dictas causas adimpleri non potest, prorsus cessent, vel pro eo tempore, quo dictus numerus missarum, non fuerit adimpletus, sint suspensæ, vel potius rema-

neant in suo robore?

Secundò, an idem sit statuendum deficiente præfixo numero missarum ob infirmitatem Sacerdotum, tam Regularium, quàm Sæcularium?

Tertiò, an pariter idem sit statuendum, deficiente prædicto numero missarum, ob absentiam ab Ecclesiis secularibus Canonicorum, & Sacerdotum, per aliquot dies, & menses.

Sac. Congregatio, Erc. die 30. Julii 1701. respondit.

Ad primum, quo ad primam partem pro tempore Adventus Quadragesimæ, remanere suspensus, non autem in reliquis, dummodo raro contingat.

Ad secundum non remanere suspensus.

Ad tertium provisum in primo.

Nelle Chiese poi di Preti fecolari, che vivono in comunione, & in Congregazione senza Voti religiosi, non si deve imporre l'obbligo d'applicare la messa Conventuale per li Benefattori: perche questa sorte di Congregazioni non sono Collegii fissi, e perpetui (benche leciti, & approvati) e sogliono erigersi senza fondo, e senza dote sufficiente, nè vivono d'elemosine, nè i Congregati sono intitolati: e perciò non cadono sotto la disposizione del testo nel *c. cum creatura de celebr. miss.* si come non sono comprese nella proibizione delle Costituzione Apostoliche, che non si possano fondare nuove Case, e Chiese de Religiosi, senza il consenso de preesistenti, e della Sede Apostolica, come s'è provato nel *tom. 1. tit. 6. form. 19. num. 11.* Anzi i loro privilegii, come personali, e collegiali, e non locali, e reali disciolta, che sia la Congregazione, o per morte, o per l'uscita de soggetti, ipso jure reneant, e non localmente, e non per morte, o per l'uscita de soggetti, ipso jure reneant. (u)

In

19

In oltre il Vescovo Visitatore deve avvertire, e ricordarsi, che se i legati, e le officature di messe perpetue, si dovessero soddisfare, & adempire nelle Chiese de Regolari, e trovasse, che non fossero adempite, perche i Regolari non haveffero voluto permettere, e ricever nella loro Chiesa, l'officiatura de' Sacerdoti secolari, o per altra causa, non potendo a ciò esser forzati, secondo la sentenza del Fagnano

[aa] Fagn. in can. nos quidem n. 69. de testem.

(aa) in tal caso si deve ricorrere alla S. Congreg. de Vescovi, e Regolari, per la facoltà di trasferir il peso in altra Chiesa, come si è mostrato nella *part. 1. tit. 10. form. 19. nu. 19.*

20

Se poi il Testatore, o altra persona, che hà lasciato, & ordinato la celebrazione delle Messe, o la Cappellania nella Chiesa de Regolari, haveffe ivi la Cappella, o sia Altare proprio, acquistato per fondazione, o con altro legittimo titolo, in questo caso le messe si devono soddisfare nel luogo destinato, non potendo i Religiosi Rettori della Chiesa, ricusare d'ammettere, e ricever in quella l'officiatura: perche avendo il disponente il jus, e la facoltà d'ordinarvi la celebrazione delle messe, senza, che da Regolari possa esser impedita (bb) giache a quest'unico fine d'offerire sacrificii a Dio, s'erigono da fedeli nelle Chiese gl' Altari (cc) ogni volta però, che il Capellano destinato abbia i proprii paramenti, o pure dia alla Sagrestia un' onesta contribuzione, per il consumo de medesimi: e quando i Regolari facessero resistenza, o impedissero la celebrazione, il Vescovo, come delegato Apostolico *juris remediis* potrebbe forzarli in vigore del Concilio, nel Decreto, *de observand. & evit. in celebrat. missar.*

(bb) Card. de Luc. jurep. disc. 12. nu. 6.
(cc) C. futurum, c. missarum, c. Ecclesias, c. hic ergo, c. nullus de consec. dist. 1. Bon. rer. liturg. lib. 1. c. 20. n. 20.

Monaccl. Formul. Pars III.

Tabella di tutti i pesi di messe, che si devono adempire perpetuamente, o ad tempus dal Capitolo, nella Chiesa Catedrale N.

Messe private quotidiane.

Messe due perpetue quotidiane correnti per l'Anima di N. come apparisce dal Testamento rogato da N. Notaro sotto il dì . . . del Mese . . . dell'anno . . .

Messe una quotidiana perpetua corrente all'Altare di S. N. per l'anima di N. Canonico, come apparisce dal Testamento rogato da N. Notaro sotto il dì . . . mese . . . dell'anno . . .

Messe due quotidiane perpetue correnti in Altari ad libitum per l'anima di N. come apparisce dalla donazione rogata da N. Notaro sotto il dì . . . del mese . . . dell'anno . . .

Messa una quotidiana perpetua di requiam eccettuata le feste all'Altare privilegiato per l'anima di N. come apparisce dal Codiceillo rogato da N. Notaro sotto li . . . del mese di . . . l'anno . . .

Messa una quotidiana perpetua corrente da celebrarsi all'aurora per commodità del popolo, e lavoranti di campagna, per consuetudine antica, e coll' applicazione del sacrificio libera.

Messe private in ciascuna settimana.

Messa una di requiam perpetua in ciascun giorno di lunedì, all'Altare ad libitum per l'anima di N. come apparisce dal Testamento rogato da N. Not. sotto il dì . . . del mese di . . . dell'anno . . .

Messe tre correnti per anni 60. in ciascuna settimana ne' giorni, & Altari ad libitum, per l'anima di N. come apparisce dall'Instrumento di donazione di sc. 500. rogato da N. Notaro sotto li . . . del mese di . . . dell'anno . . . comincia a correr l'obbligo il mese di . . . dell'anno . . . e deve finire l'anno . . .

Messe una Votiva della B.V.M. perpetua in ciascun giorno di sabbato, all'Altare dell'Annunciata per l'anima di N. come apparisce dal Testam: rogato da N. Notaro sotto li . . . del mese di . . . dell'anno . . .

V 3 Messe

Messe private da celebrarsi ogni mese.

Messe dodici perpetue di requiem da celebrarsi ogni mese ne giorni, & Altari ad libitum per l'anima di N. come apparisce dall'Instrumento di concordia rogato da N. Notaro sotto li... del mese di... dell'anno....

Messe quattro (prima dodici) perpetue ogni mese di requiem da celebrarsi all'Altare privilegiato per l'anima di N. come apparisce dal Codicillo rogato da N. Notaro, sotto li... del mese... dell'anno... ridotte da Mons. N. Vescovo in vigore della facoltà datagli dalla S. Congr. del Concilio, sotto li... del Mese.... dell'anno....

Messa una il mese perpetua votiva de Passione Domini, da celebrarsi all'Altare del Crocefisso in giorno di Venerdì non impedito, per l'anima di N. come apparisce dalle Tabelle antecedenti.

Messe private da celebrarsi ne giorni pre fissi.

Messe dieci perpetue da celebrarsi il giorno festivo di S. Giuseppe, per l'anima di N. come apparisce dall'Instrumento d'assegnazione disc. 150. rogato da N. Notaro sotto il dì... del mese di... dell'anno....

Messe dodici perpetue di requiem da celebrarsi all'Altare privilegiato il dì 20 di Gen. per l'anima di N. come apparisce dal Testamento rogato da N. Notaro sotto li... del mese di... dell'anno....

Messe otto di requiem perpetue da celebrarsi il primo giorno d'Ottobre all'Altare privilegiato per le anime di N. & N. Canonici, e particolari Benefattori di questa Chiesa, per gratitudine, apparisce dal decreto Capitolare: sotto il dì... del mese di... dell'anno.

Messe otto perpetue da celebrarsi in honore del Santissimo Sacramento, cioè la prima nella solennità del Corpus domini, e le altre sette, in ciascun giorno dell'ottava per l'anima di N. come apparisce dal Testamento rogato da N. Notaro sotto li... del mese... dell'anno....

Messe private annue da celebrarsi ne giorni ad libitum.

Messe trenta di requiem annue perpetue ad libitum per l'anima di N. come apparisce per Testamento rogato da N. Notaro sotto li... del mese... dell'anno.

Messe quindici votive dello Spirito Santo annue ad libitum per l'anima di N. come apparisce dall'Instrumento di donazione di sc. 100. rogato da N. Notaro sotto li... del mese di... dell'anno...

Messe ventiquattro di requiem annue per anni 40. ne giorni, & altari ad libitum per l'anima di N. come apparisce dalla donazione di sc. ... rogato da N. Notaro sotto li... del mese... dell'anno... il qual peso comincia l'anno... e si compirà l'anno.

Messe cantate annue.

Messa Conventuale quotidiana, per l'anime de fondatori, e benefattori di questa Catedrale.

Messa una cantata di requiem il dì... per l'anima di N. e di lui congiunti, come apparisce dal Testamento rogato da N. Notaro sotto li... &c.

Messe tre cantate di requiem perpetue cioè una il dì... una li... & una li... per l'anima di N. come apparisce, &c.

Messe quattro votive dell'... cioè una, &c. per l'anima di N. come apparisce &c.

Messe due perpetue cantate de Spiritu Sancto annue, cioè una il dì... l'altra il dì... per l'anima &c. come apparisce, &c.

Messe una cantata annua di requiem all'Altare privilegiato il dì... giorno anniversario della morte di N. per la di lui anima, come apparisce, &c.

Questa Tabella deve esser sottoscritta dal Vicario Generale, e dal Sindaco, o Secretario del Capitolo, per contrafegno, che i pesi in essa espressi, sono riconosciuti, & approvati.

Si tralascia d'esprimere nella Tabella il capitale, e fondo lasciato, & assegnato per la soddisfazione di ciaschedun peso per evitare non meno la confusione, che

che potrebbe nascere dalla mutazione, e surrogazione d'altri effetti, che la lunghezza, ma si deve ordinare a gli amministratori di ciascheduna Chiesa, che facciano il catalogo di tutti i pesi di messe, & in ciascuno specificchino distintamente col ordine corrispondente alla Tabella, tutti i fondi, e capitali lasciati alla Chiesa per essi, ò i corpi surrogati, e che esibiscano sottoscritto, nella Cancellaria Episcopale, dove in forma di Catastro si dovranno custodire, e conservare.

Se nella Chiesa si troveranno eretti Beneficii semplici, Cappellanie perpetue, ò manuali con pesi di messe; si dovrà fare Tabella separata colla medesima distinzione: giacche di questi, e del lor adempimento, devono render conto i Rettori de beneficii, & i Cappellani pro tempore; e si dovrà fare nel modo seguente.

Tabella de i pesi di messe perpetue, che si devono adempire in questa Chiesa N. da i Rettori, e Cappellani pro tempore per i Beneficii, e Cappellanie in essa erette.

Messe private quotidiane.

Messa una quotidiana perpetua corrente da celebrarsi dal Cappellano pro tempore all' Altare di S. N. per la Cappellania ivi eretta da N. come apparisce, &c.

Messe private in ciascuna settimana.

Messe due perpetue la settimana di requiem da celebrarsi dal Rettore del Beneficio semplice sotto il tit. di S. N. all' Altare del medesimo Santo, in cui trovasi eretto; come apparisce &c.

Messe private da celebrarsi ogni mese.

Messe dieci correnti perpetue da celebrarsi ogni mese in giorni ad libitum dal Rettore del Beneficio semplice Juspatronato della casa N. sotto il tit. di S. N. & al Altare del medesimo Santo, in cui trovasi eretto; come apparisce dall' Instrumento, &c.

Messe da celebrarsi ne i giorni prefissi annualmente.

Messe sette perpetue da celebrarsi nel giorno dell' Annunziata per obbligo ingiunto al Rettore del Beneficio semplice sotto il titolo di S. N. & all' Altare ... come apparisce &c.

Messe sette perpetue da celebrarsi dal Cappellano nominato pro tempore all' Altare della Immacolata Concezione, cioè una in ciaschedun giorno festivo della Santissima Vergine, come apparisce, &c.

Si dovrà parimente in ordine a i Beneficii, e Cappellanie far esibire la nota distinta de fondi capitali, & altri effetti, che godono per custodirla, come sopra nella Cancellaria Episcopale, & ordinare, che i Rettori, e Cappellani pro tempore ch'abbiano il libro, in cui debbano notare la celebrazione delle messe distinto dall'altro, ma però che debbano ivi ritenerlo.

Et inoltre perche vi sono Sacerdoti indevoti, i quali non avendo obblighi da soddisfare, non celebrano la Santa messa, si deve con Decreto Sinodale provvedere che non solamente i Parochi, che sono de jure obligati, ma anche tutti gl' altri Sacerdoti di qualsivoglia condizione, celebrino tutte le feste di precetto, o almeno non tralascino di celebrare ne' giorni festivi solenni, cioè di Pasqua, del Natale di N. S. di Pentecoste, e di tutti i Santi, sotto qualche pena *D. Th. 3. q. 82. art. 10.*

ISTRUZIONE VI.

Pro examine illorum Testium qui inducuntur pro contrahendis Matrimoniiis, tam in Curia Eminentiss. D. Card. Urbis Vicarii, quam in aliis Curiiis cæterorum Ordinariorum.

In primis Testis moneatur de gravitate juramenti, in hoc præsertim negotio pertimescendi, in quo Divina simul & humana majestas læditur, ob rei, de qua tractatur, importantiam, & gravi-

- tatem, quod imminet poena treremium, & fustigationis deponenti falsum.
- 2 Interrogetur de nomine, & cognomine, patria, ætate, exercitio, & habitatione.
- 3 An sit Civis, vel externus, & quatenus sit externus, quanto tempore est in loco, in quo testis ipse deponit?
- 4 An ad examen accesserit spontè, vel requisitus, si dixerit accessisse spontè à nemine requisitum, dimittatur, quia præsumitur mendax, si verò dixerit accessisse requisitum, interrogetur à quo, vel à quibus, ubi, quando, quomodo, coram quibus, & quoties fuerit requisitus, & an sciat adesse aliquod impedimentum inter contrahere volentes?
- 5 Interrogetur, an sibi pro hoc testimonio ferendo, fuerit aliquid datum, promissum, remissum, vel oblatum à contrahere volentibus, vel ab alio ipsorum nomine?
- 6 Interrogetur, an cognoscat ipsos contrahere volentes, & à quanto tempore, in quo loco, qua occasione, & cujus qualitatis, vel conditionis existant?
Si responderit negativè, testis dimittatur, si verò affirmativè.
- 7 Interrogetur; an contrahere volentes sint cives, vel exteri, si responderit esse exteros, superfedeatur in licentia contrahendi, donec per literas Ordinarii ipsorum contrahere volentium, doceatur de eorum libero statu, de eo tempore quo permanferunt in sua Civitate, vel Dicecesi. Ad probandum verò eorundem contrahere volentium statum liberum pro reliquo temporis spatio, scilicet usque ad tempus, quo volunt contrahere, admittantur testes idonei, qui legitimè, & concludenter deponant statum liberum contrahere volentium, & reddant sufficientem rationem causæ eorum scientiæ, absque eo, quòd teneantur deferre attestaciones Ordinariorum locorum, in quibus contrahere volentes moram traxerunt,
Si verò responderit, contrahere volentes esse cives:
- 8 Interrogetur, sub qua Parochia hætenus contrahere volentes habitant, vel habitent de præsentì?
- 9 Item an ipse Testis sciat, aliquem ex prædictis contrahere volentibus quando-
- que habuisse uxorem, vel maritum, aut professum fuisse in aliqua Religione approbata, vel suscepisse aliquem ex Ordinibus Sacris, Subdiaconatum scilicet, Diaconatum, vel Presbyteratum, vel habere aliud impedimentum, ex quo non possit contrahi matrimonium.
Si testis responderit, non habuisse uxorem, vel maritum, neque aliud impedimentum, ut supra.
- Interrogetur de causâ scientiæ, & an sit possibile, quod aliquis ex illis habuerit uxorem, vel maritum, an aliud impedimentum, &c. & quod ipse testis nesciat?
Si responderit affirmativè, superfedeatur, nisi ex aliis testibus probetur concludenter, non habuisse uxorem, vel maritum, neque ullum aliud impedimentum, &c.
Si verò responderit negativè.
- Interrogetur de causâ scientiæ, ex qua deinde Judex colligere poterit, aut testi sit danda fides.
Si responderit contrahere volentes habuisse uxorem, vel maritum, sed esse mortuos.
- Interrogetur de loco, & tempore, quo sunt mortui, & quomodo ipse testis sciat fuisse conjuges, & nunc esse mortuos? Et si respondeat mortuos fuisse in aliquo Hospitali, vel vidisse sepeliri in certa Ecclesia, vel occasione militiæ sepultos fuisse à militibus, non detur licentia contrahendi, nisi prius recepto testimonio authentico à Rectore Hospitalis, in quo prædicti decefferunt, vel à Rectore Ecclesiæ, in qua humata fuerunt eorum cada vera, vel, si fieri potest à Duce illius cohortis; in qua descriptus erat miles. Si tamen hujusmodi testimonia haberi non possunt, Sac. Congregatio non intendit excludere alias probationes, quæ de jure communi possunt admitti; dummodo sint legitimæ, & sufficientes.
- Interrogetur, an post mortem dicti conjugis defuncti, aliquis ex prædictis contrahere volentibus, transferit ad secunda vota?
Si responderit negativè.
- Interrogetur, an esse possit, quod aliquis ex illis transferit ad secunda vota, absque eo, quod ipse testis sciat?

Si respondit affirmativè, superfedetur in licentia, donec producantur testes, per quos negativa coarctetur concludenter.

Si verò negativè.

Interrogetur de causa scientiæ; qua perpensa, Judex poterit judicare, an sit concedenda licentia, nec ne.

Si contrahentes sunt vagi, non procedatur ad licentiam contrahendi, nisi doceant, per fides Ordinariorum suorum, esse liberos, & in aliis, servata forma Concilii Trid. in cap. multi, sess. 24. Fides, aliaque documenta, quæ producuntur de partibus, non admittantur, nisi sint munita Sigillo, & legalitate Episcopi Ordinarii, recognita saltem per testes, qui habeant notam manum, & Sigillum, & attente consideretur, quod fides, seu testimonia bene, & concludenter identificent personas, de quibus agitur.

Pro testibus in hac materia, recipiantur magis consanguinei, quàm extranei, quia præsumuntur meliùs informati, & cives magis, quàm exteri, nec admittantur homines vagi, & milites, nisi data causa, & maturo consilio, & Notarius exacte describat personam testis, quem si cognoscit, utatur clausula, *mibi bene cognitus*, sin minus, examen non recipiat, nisi una cum persona testis, aliqua alia compareat cognita Notario, & quæ attestetur de nomine, & cognomine ipsius testis, nec non de idoneitate ejusdem ad testimonium ferendum. Et hujusmodi examinibus, debet interesse in urbe, ultra Notarium, & officialis specialiter deputatus ab Eminentiss. Vicario, & extra Urbem, vel Vicarius Episcopi, vel aliqua persona insignis, & idonea ab Episcopo specialiter deputata: aliàs puniatur Notarius arbitrio Sac. Congregationis, & Ordinarius non permittat fieri publicationes.

Ordinarii præcipiant omnibus, & singulis Parochis in eorum Diœcesibus existentibus, ut pro matrimoniis cum exteris contrahendis, non faciant publicationes in eorum Ecclesiis, nisi certiorato Ordinario, à quo, vel ejus Generali Vicario priùs teneantur fidem authenticam reportare, quod pro tali matrimonio fuerint examinati testes in eorum Tribunali,

qui probant statum liberum contrahere volentium, &c.

Contravenientes autem severè punientur.

Franciscus Riccardus S. Rom. & Univers. Inquisit.

Loco ✠ Sigilli.

Anno 1670. die 30. mensis Augusti & supradictum Decretum publicatum fuit.

Dubia aliquot circa exterorum matrimonia cum responsonibus Sac. Congregationis.

Ordines ultimo loco ab Urbe emanati circa Matrimonia cum exteris contrahenda, inter alia disponunt, quod Ordinarii præcipiant omnibus, & singulis Parochis, in eorum Diœcesibus existentibus, ut pro matrimoniis cum exteris contrahendis non faciant publicationes in eorum Ecclesiis, nisi certiorato ordinario, a quo, vel ejus Generali Vicario, prius teneantur fidem authenticam reportare, quod pro tali matrimonio, fuerint examinati testes in eorum Tribunali, qui probant statum liberum contrahere volentium.

Quæritur, an illi ex Diœcesibus circumvicinis, & ipsi teneantur tales probationes facere, an verò sufficiat fides denunciationum in eorum Diœcesibus factarum cum legalitate Ordinarii, & probatio eorum status post discessum ab ipsa Diœcesi?

R. Hujusmodi habentur pro exteris, & consequenter tenentur probationes facere.

Item, an contrahere volentes in confinibus eorum Diœcesis habitantes, & ob vicinitatem, & eorum Rectoribus cogniti teneantur easdem facere probationes, an verò sufficiat publicationes ab ipsis Rectoribus faciendæ?

R. Etiam isti tenentur facere probationes.

An easdem teneantur facere probationes

nes ii, qui antè ætatem nubilem à propria Dicecesi discedentes, ad aliam se contulerunt, & in ea postmodum habitaverunt?

R. Non tenentur, quia non fuerunt extrà Dicecesim tempore habili ad contrahendum.

1 An, in Civitate, in qua milites Hispani, Teutonici, Alemanni, & aliarum longin quarum regionum residere solent idem cum ipsis sit servandum, vel sufficiat probationes in ipsa Civitate recipere de eorum statu à testibus ipsarum regionum de negotio edoctis?

R. Tenentur facere probationes, juxtà formam instructionis, quia isti faciliùs committunt Polygamiam.

2 An facta per Parochum monitione Ordinario contrahere volentis, fides status ejus sit ab eodem Parocho, vel à contrahere volente reportanda?

R. Tenetur fidem reportare, & Parocho consignare, is, qui vult matrimonium contrahere, sed est in libertate Parochi hujusmodi onus in se assumere.

6 An eadem probationes sint servandæ in casu necessitatis, & ab existentibus in articulo mortis, sic contrahere volentis, intrà quem scilicet probabiliter non adsit tempus sufficiens faciendi diligentias: cum hoc etiam, quod si infirmus fortè convalescerit, debeant fieri diligentias, juxtà instructionem, antequam simul conveniant?

R. Non sunt servandæ in articulo mortis.

7 An requiratur attestatio proprii Ordinaris pro exteris, qui per decem annos, & ultrà domicilium acquisierunt in loco, ubi sunt Matrimonium contracturi, si eorum status liber probetur per testes fide dignos, tam originis, quàm domicilii?

R. Requiritur.

8 An requiratur dicta attestatio pro illis exteris, qui unicam, vel plures duxerunt, & è contrà, si mortuæ fuerint in loco, ubi iterum, matrimonium contrahere desiderant, ac ampliùs post mortem à dicto loco non discesserunt?

R. Requiritur pariter.

Has easdem responsiones habet Syno-

cus Bononien. 1699. Typis edita, in Appendice p. 203.

Et cum dubio, ac responso quarto, consonant responsiones Sac. Congreg. Concilii data dubiis propositis, & ab eadem Sac. Congreg. Inquisitionis remissis, 6. Martii 1694. Quia Cappellani exercitus sine indulto Apostolico, hujusmodi matrimoniis assistere non possunt: & quamquam hoc indultum, aliquandò Principibus, & Regibus Catholicis concedatur, illud tamen expediri solet cum clausula, quod Cappellani exercitus matrimonia faciant, & Sacramenta ministrent, & conferant tempore dumtaxat, quo exercitus in actuali expeditione reperitur; secus verò quandò milites in stationibus, & præsiidiis degunt, & ita expediri debere, resolutum fuit à Congregatione deputata Concilii 29. Septembris 1690.

ISTUZIONE VII.

Avvertimenti, & Ordini della Sacra Congregazione degl' Eminentissimi, & Reverendissimi Signori Cardinali deputati dalla Santità di Nostro Signore Papa INNOCENZO XII. che si dovranno notificare da Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, & altri Ordinari nelle Città, e luoghi delle loro Diocesi à Fedeli, che si dispongono al viaggio per Roma nell'immixente Anno Santo.

A Prossimandosi l'anno dell'humana Redenzione 1700. in cui il Santissimo Pastore della Chiesa universale Papa INNOCENZO XII. apre le porte della Divina Misericordia, e con larga mano dispensa à Fedeli i Celesti Tesori delle Benedizioni Apostoliche, e desiderando la Santità sua, che il prossimo anno Santo sia veramente tale, cioè che venga da tutti santificato con pensieri, parole, & opere sante, hà con Paterna provvidenza deputato una Congregazione particolare di Eminentissimi Signori Cardinali per ridurre con mezzi opportuni al desiderato fine la sua Santissima intenzione, di cui è unico oggetto la maggior gloria di Dio, e la salute dell'anime. Onde questi Eminentissimi Signori per eseguire la pia mente della

della Santità Sua hanno stabilite diverse ordinazioni, per le quali si renda à Fedeli più sicuro l'acquisto dell'Indulgenza dell'anno Santo.

E perchè contribuisce molto al profitto spirituale dell'universal concorso il buon esempio, e l'edificazione, che possono recare le compagnie forestiere de Secolari, e principalmente le aggregate alle Archi confraternità di Roma nell'ingresso solenne, e nell'altre Processioni, che le medeme fanno in questa Città, e tutti gl'altri Pellegrini, e forestieri, che con modestia, e divozione vi concorrono, è stato dall'Eminenze loro giudicato necessario insinuare agl'Ordinari de luoghi i seguenti avvertimenti salutari, accioche servano loro per istruzione, e siano suggeriti alle confraternite, & a gl'altri loro Diocefani, che si dispongono al Santo viaggio per acquistare la preziosa margherita dell'indulgenza del Santissimo Giubileo.

Essendosi primieramente considerato che una delle principali opere di pietà, che secondo il precetto dell'Apostolo devono esercitare i Vescovi, sia quella dell'Ospitalità, la Sacra Congregazione raccomanda alia loro carità il praticarla con particolar sollecitudine, e fervore nel tempo dell'anno Santo, accioche i Popoli mossi dall'esempio de loro Pastori concorrano ancor essi, altri con limosine, altri con l'assistenza à così pio esercizio.

Ed à fine che à Poveri Pellegrini sia opportunamente somministrata la comodità dell'alloggio si doveranno preventivamente da gl'Ordinari visitare gli Spedali, e gli Ospizii delle loro Diocesi, & avvertire, che questi si amministrino da persone sufficienti, e caritative, e che restino provveduti di tutti i comodi e suppellettili necessarie. Ne luoghi ove non sono nè Spedali, nè Ospizii, procurare, che dalla pietà de Fedeli si stabilisca qualche casa per alloggio de Pellegrini in tempo almeno dell'Anno Santo, ordinando però, che le donne siano sempre alloggiate in stanze separate, e remore dagl'uomini, e deputare un Sacerdote, che celebri la mattina di buona hora la Santa Messa, e dopo con qualche

divota esortazione confermi i viandanti nella perseveranza del servizio di Dio, e finalmente ordinare, e stabilire tutto ciò, che alla loro prudenza parerà conveniente secondo la qualità de Paesi, e la possibilità degli abitanti, e di quanto haveranno operato desidera la Sacra Congregazione esserne distintamente ragguagliata per poter rappresentare alla Santità di Nostro Signore il premuroso zelo, che ciascuno haverà dimostrato nell'adempimento d'opera così Santa.

Doveranno parimente gl'Ordinari con Ecclesiastica carità per se stessi, o per mezzo di Curati, di Predicatori, o di altre persone religiose di approvata dottrina, & sperimentata pietà invigilare, che con ogni maggior facilità, e chiarezza à chiunque si prepara per la Santa pellegrinazione si faccia intendere, che cosa sia Anno Santo, con dichiarargli come il Giubileo dell'Anno Santo sia il tempo più accettabile di remissione, e di perdono universale, e quali siano le facultà, e privilegi, che in esso dal Sommo Pontefice si concedono.

Poiscia per accendere ne' cuori il pio desiderio di conseguire il Santo Giubileo, spiegheranno di quanta utilità egli sia all'anime de Fedeli, come in sua virtù si ottenga la remissione delle pene da noi dovute alla Divina giustizia, cooperandosi alla grazia, con le debite soddisfazioni, e premeranno, che con somma carità, e pazienza restino i Popoli istruiti, che quantunque nel Sacramento della penitenza ci sia concessa la remissione delle colpe, e delle pene eterne, nulladimeno dopo il perdono de falli, restando ordinariamente per mancanza del perfetto dolore delle colpe, il debito della pena temporale, rimane in noi il gravissimo peso della soddisfazione, che pagar si dovrebbe con abbondanti limosine, con digiuni, con altre lunghe, e severe penitenze, quali costumavansi ne fervorosi tempi dell'antica Chiesa severissime, secondo il prescritto de Sacri Canoni Penitentiali, e con atrocissime pene da sofferirsi nel Purgatorio; ma riuscendo quelle per la fiacchezza humana difficili à praticarsi: queste aspris-

alprissime à sopportarsi: il Supremo Vicario del nostro pietosissimo Redentore, come universal Dispensatore delle ricchezze spirituali ne hà facilitato il modo di soddisfare col mezzo dell' Indulgenza dell' Anno Santo, aprendo in questo tempo con le chiavi della Divina Potestà consegnate dall' istesse onnipotenti mani del Salvatore al Principe degli Apostoli San Pietro, & à suoi successori Pontefici Romani i Tesori della Chiesa, ove si conservano gl' infiniti meriti della passione, e morte di Gesù, e quelli della sua Santissima Madre sempre Vergine Maria, e di tutti gli Apostoli, Martiri, e Santi del Paradiso per offerirli all' Eterno Padre in soddisfazione delle colpe da noi commesse.

Infinuata, che sia l' importanza, & il beneficio incomparabile, che ridonda dal conseguimento del Santo Giubileo, si doveranno suggerire i mezzi efficaci per ottenerlo, proponendosi due principii fondamentali, che saranno: la Gloria di sua Divina Maestà, e la salute eterna dell' Anima, poiche stabilite queste massime, farà agevole il persuadere à chiunque intraprende il Santo camino far prima della partenza una valida confessione delle proprie colpe, e se da tal' uno mai non fosse stata fatta la confessione generale, esortarlo à praticarla in questa Santa occasione per supplire à difetti, che haverà forse commessi nelle confessioni passate, & à ricevere con particolar compunzione, e riverenza il Santissimo Sacramento dell' Eucharistia per premunire lo spirito contro l' insidie, che dal commun tentatore tramar si potessero nel tempo del viaggio, e della dimora in questa Città.

Et affine, che per la via non vengano da suggestioni infernali divertiti da buoni proponimenti, che haveranno stabiliti, raccomandino loro il tenere la mente occupata in Sante meditazioni, ò recitar Salmi, Rosarii, & altre Orazioni vocali, e sopra tutto fuggire le male conversazioni, le crapule, le mormorazioni, e di esattamente osservare la modestia nel portamento, l' honestà ne costumi, e specialmente refecare ogni vanità, ogni fasto

nell' accompagnamento, non convenendo à chi in habito di penitente deve implorare le misericordie del Cielo, lo spendere in pompe, & ornamenti inutili, e vani, suggeriti dal nemico dell' Humiltà, ò col pretesto del decoro della Patria, ò per emulazione de' Paesi vicini, ò finalmente per rendersi più speciosi à gl' occhi de riguardanti, dovendosi ogni splendore, & ogni magnificenza usare in ciò, che riguarda l' importanza del servizio, e della gloria di Dio.

Quindi consigliar doveranno coteste Pie Adunanze à non mostrar nel loro arrivo desiderio di entrare per le Porte più frequentate, e più cospicue della Città di Roma, à fine d' essere incontrate da maggior copia di spettatori, ma restar ciascuna contenta d' introdursi per la Porta più vicina propria, e corrispondente al Paese, che lasciano.

Nè trascurino di rammentar loro, che farebbono notate di vanità reprehensibile, se per rendersi più segnalate nel numero, accumulassero alla loro comitiva persone, che non fossero ascritte alla Compagnia, dovendo sopra di ciò esser particolarmente avvertite, che solamente i Fratelli, e le Sorelle ammessi, e descritti nelle Compagnie aggregate godono il privilegio di conseguire il santissimo Giubileo, con l' abbreviamento delle visite delle quattro Basiliche da Sua Santità destinate.

E perche queste si sogliono visitare Processionalmente sarà profitevole esortar ciascuno a fuggire le contese, e le risse, che sovente accadono nell' incontro di una con l' altra Confraternità per cagione di precedenza, poiche sicome in loro è uniforme l' intenzione, & il fine, così ragion vole, che in esse si uniformino ancora la divozione, e la pietà in cedere con santa gara di Christiana humiltà l' una il luogo, e la precedenza all' altra, tanto più che è mente della Sacra Congregazione, che quanto succede in occasione delle Processioni, ò altre funzioni dell' Anno Santo trà le Archiconfraternite di Roma, e l' altre Compagnie Forastiere non faccia stato, nè induca alcuna consuetudine

ne in pregiudizio delle prerogative, e preeminenze, che per qualunque titolo si potessero dall'una, e dall'altra parte pretendere.

E benchè quanto di sopra si è insinuato dovrebbe essere bastevole ad impedire ogni disturbo, & inconveniente, che potesse accadere, nulladimeno la Sacra Congregazione, perchè onninamente non succedano i disordini, e gli scandali, che per motivi di precedenza sono in altri tempi occorsi, vuole che si notificchi a tutte le Confraternite, che contro gli Autori, consiglieri, e fomentatori di riufe, e questioni per cagioni di precedenza si procederà a pene rigorosissime, anco Corporali, che secondo la qualità, e le circostanze de casi si verrà alle difgregazioni & alle suprefioni perpetue delle Compagnie.

In oltre essendosi osservato, che da molte Confraternite si conduca in lor comitiva buon numero di donne ascritte per Sorelle alle medesime Compagnie; La Sacra Congregazione ordina precisamente, che questa prima di partire siano efficacemente ammonite ad astenersi per la via quanto più potranno dalla conversazione degl' uomini, & a non porre il loro studio in far apparire la bellezza del corpo à gli sguardi humani, ma bensì la purità del cuore, e l'innocenza dell' Anima à gli occhi di Dio. Onde nelle Processioni non doveranno comparire acconcie, e variamente adorne con vesti, & abbigliamenti fastosi, mà coperte modestamente con veli, e pani lini, ò con altre divise di pentimento confacevoli à devote Pellegrine, che s'inviano in tempo di penitenza a venerare ne Santuarii le sacre Reliquie de Martiri, & a cercare il perdono de loro peccati.

Per maggiormente infiammarle alla divozione, & alla modestia potrebbe loro proporsi per degno esemplare da imitarsi Santa Brigida nobilissima Principessa, che in habito di semplice Pellegrina dopo lungo, e faticoso viaggio giunse à visitare i sacri Tempii di Roma ove in premio della sua humiltà fu resa degna di udire dall'istessa bocca del Crocefisso l'istoria della sua tormentosa Passione, ò altri si-

mili esempi tratti da sacri Annali, e dalle vite de Santi.

Et ad effetto, che in questo la mente della Sacra Congregazione resti inviolabilmente adempita, comandano l'Eminenze loro, che con pubbliche, e private esortazioni, si faccia da Parochi intendere alle Donne, che quelle, che ardiranno di comparire con acconci, foggie, e vesti disconvenevoli alla Cristiana modestia, faranno in pena della loro vanità escluse, e dalle Processioni, & dagl'Ospitii.

Parimente per evitare ogni scandalo si doveranno avvertire i Guardiani, Custodi, & altri Superiori delle Confraternite ad eleggere per Direttori, e Mazzieri delle processioni delle Donne, Fratelli di nota probità, e prudenza di anni 50. almeno di età, a quali privatamente appartenga la cura di far camminare con modestia, & ordine le coppie.

Finalmente siano le Confraternite, e tutti gli altri, che si accingono al Santo Pellegrinaggio avvertiti, che giunti in Roma, posposto ogni divertimento, & ogni curiosità, applichino unicamente lo spirito all'importante acquisto della santa indulgenza, e che reiterando con maggior divozione, e fervore i Sacramenti della Confessione, e della santa Communione visitino riverentemente le quattro principali Basiliche, con implorare in esse l'Intercessione della Beatissima Vergine, e de gloriosi Apostoli, a cui sono dedicate, e degli altri innumerevoli Santi, le sacre Reliquie, de quali si venerano nelle medesime, per esser fatte degne d'ottenere dal misericordiosissimo Dio la remissione de loro peccati, & il dono nell'ineestimabil Tesoro del Santo Giubileo, per poscia ritornare alle proprie Patrie libere da ogni colpa, e pena fantificate, e benedette à punto come fossero di nuovo rigenerate nell'acqua del Sacro Battesimo.

Essendo state per tanto queste determinazioni della Santa Congregazione riferite alla Santità di Nostro Signore, & havendole Sua Beatitudine pienamente approvate, ha comandato che si traf-

trasmettono à tutti i Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, & altri Pastori d'Anime, accioche si publichino à i Popoli delle loro Diocesi, per esser onninamente eseguite. Il primo Dicembre 1698.

Girolamo Card. Cassanate.

Loco ✠ del Sigillo.

Giuseppe Domenico de Totis Seg.

INSTRUCTIO VIII.

Sivè monita ad Episcopos Collatores Ordinum.

Quamquam monita ad Episcopos in conferendis ordinibus, in prima, & secunda hujus Operis parte data fuerint: nihilominus hic in Epilogo illa repetere, & sub eorundem oculis iterum subjicere neque injucundum, neque inutile erit. Sequentia igitur hac in re advertenda, & observanda sunt.

Examen ordinandorum, non committatur, sed fiat semper coram, & præsente Episcopo.

Antè ordinationem promulgetur Edictum immediatè, juxtà formam à me traditam par. 2. pag. 70.

Excludantur à Clericatu hi, quorum spes non effulget, posse, aut debere ascendere ad Superiores ordines.

Non admittantur ad Exorcistatus, & Acolytatus minores ordines, qui in ostiariatu, & Lectoratu, Ecclesiæ, saltem diebus festis non inservierunt, nisi fuerint absentes studii, vel alia legitima causa.

Qui Scholam, Doctrinam Christianam, & Sacramenta non frequentant.

Qui non incesserunt assiduè in habitu, & tonsura Clericali.

Omnes minores ordines, uni una die non conferantur, sed per temporum interstitia, nisi aliqua rationabilis, & justa causa intercedat.

In collatione minorum Ordinum, non exigantur, neque recipiantur promissiones ordinandorum ascendendi ad ordines Sacros.

Excludantur à Sacris Ordinibus hi Clerici.

Qui munia Clericorum minorum Ordinum, vel nunquam, vel rarò exercuerunt, & Ecclesiæ non inservierunt, dummodò, ut supra, absentes non fuerint.

Qui non fuerunt soliti habitum Clericalem, & decentem tonsuram, & coronam deferre assiduè. Vult enim D. Gregor. in Synodo relata post lib. 12. Epistol. indict. 7. can. 16. quod si quis ex Clericis laxaverint Coronam anathema sit.

Qui sine necessitate fuerunt soliti, calamistrati, & cum coma fictitia incidere.

Qui nesciunt probè ordinare, & recitare Divinum officium.

Qui non habent Breviarium bene compactum, superpelliceum, & Biretum Presbyterale proprium.

Qui nullum librum habent, quo possint edoceri de obligationibus proprii status, de administratione, & receptione Sacramentorum, & ritibus Ecclesiasticis.

Qui vexationibus, ludis, & commestationibus sunt dediti, & inclinati.

Qui Negociis, & Officiis Sæcularibus illicitis, se immiscant.

Qui solent deferre arma, & spectacula, aut Tabernacula frequentare.

Qui per malum habitum verba obscæna, vel nomen Dei, aut Sanctorum irreverenter pronunciant, & impudenter.

Qui habitant cum Mulieribus præsertim juvenibus non consanguineis, vel cum aliis suspectis conversantur.

Etenim qui Ecclesiæ inservire, habitum, & tonsuram Clericalem deferre erubescit: qui erudiri negligit in rebus ad suum officium, & statum spectantibus, & illicita Clericis evitare non curat, imò illis inordinatè delectatur, dispositionem ad ordines sacros suscipiendos non habere convincitur, nec vocat'onem: qui enim Spi-

Spiritum Christi non habet, hic non est ejus.

4 Ubi adest penuria Presbyterorum, non est subtiliter inquirenda Doctrina, & sufficientia promovendorum, nisi ad curam Animarum essent deputandi.

5 Qui habet Beneficium, vel Pensionem sufficientem, non debet ordinari ad titulum Patrimonii.

6 Qui ordinantur ad titulum Beneficii residentialis non possunt illud relinquere inconsulto Episcopo, sed coguntur inviti illi deservire, c. admonet, ibique DD. de venunc.

7 Providendum, nè in assignatione tituli Beneficii, Pensionis, sive Patrimonii, intercedant collusiones, deceptiones, & fraudes.

8 Clerici alieni Domicilii, Originis, & familiares, non admittantur ad Ordines, nisi servata forma Bullæ Innocentii XII. Speculatores.

9 Non admittantur ad Ordines, qui fuerunt damnati ad Triremes, qui si non remigassent, licet possint ab Episcopo habilitari, non debent tamen promoveri, nisi aliqua urgens causa contrarium suadeat, quia remanent vestigia infamiæ facti: si autem essent jam promoti in facris, & pariter non remigassent, poterit Episcopus illos rehabilitare ad exercitium ordinum, si post lapsum notabilem temporis, vitam laudabilem duxerint.

10 Ordinati in Sacris, qui matrimonium cum unica, & Virgine contraxerunt, & consumarunt, & sic Bigami bigamia si-

multudinaria, effecti fuerunt, quamquam ab Episcopo dispensari possint (postquam poenam, quam Tribunal S. Officii imposuit, persolverint) ut ad Presbyteratum valeant ascendere; tamen hæc dispensatio concedi non debet, nisi cum maxima cautela, & extra locum contracti matrimonii, ad vitandum scandalum, & nisi hoc contigisset in aliqua magna Civitate: in qua ratio scandali cessaret.

Regulares non admittantur nisi exhibent litteras Dimissorias eorum Superiorum cum requisitis contentis in Decreto Clementis VIII. juxta per me notat *tomo 2. formidar. tit. 13. form. 4. per tot.*

Siquis ex Clericis minorum ordinum vellet sponte renunciare Clericatu, & privilegiis ejus, posset hoc facere, dummodò renunciatio ab Episcopo esset acceptata, & admissa, ut pluries Sacræ Congregationes Episcoporum, & Regularium, ac Immunitatis Ecclesiasticæ responderunt, quarum declarationes referunt Nicol. *lucubr. can. lib. 5. tit. 39. de sent. excomm. num. 108. limit. 12. Pignatell. consult. 69. n. 11. tom. 2.*

Imò, quod hujusmodi renunciationes sponte factas, debeat Episcopus acceptare, ad hoc ut Clerici renunciantes, admittantur ad officia publica laicorum rescriptis *Sac. Congreg. Immunit. in Tudortina 15. Junii 1658. lib. Decr. Rocci pag. 92. & in Balneoregien. 30. Januarii 1703. lib. 3. Decr. Vallem. par. 471.* Formula autem renunciationis, & acceptationis respectivè, poterit esse sequens.

F O R M U L A

Renunciationis Clericatus,

Die mensis anni

Comparuit personaliter in Curia Episcopali N. Clericus N. & dixit, ac declaravit, se non habere animum, neque intentionem, ascendere ad Superiores Sacros Ordines, neque in statu Clericorum permanere: sed ut possit munia, & officia publica, ad quæ, tam ex dispositione juris communis, quàm municipalis, laici Cives vocantur, acciperè, & liberè exercere: habitum Clericalem deponere, & dimittere statuit, ac deliberavit: ideoque sponte,